

CONTRATTO DI SERVIZIO

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale, tra:

CITTÀ di TORINO, con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, Codice Fiscale 00514490010, di seguito denominato "Comune", rappresentata dal dr. Giuseppe BIANCIOTTO, nato a Torino il 24 giugno 1954, dirigente amministrativo, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Contratti, tale nominato: con provvedimento del Sindaco prot. n. 14785 in data 28 dicembre 2004, a norma dell'art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 55, comma 2, del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera consiliare n. 32 in data 7 marzo 2005 (mecc. n. 2004-08060/003). Il dr. Giuseppe Bianciotto sottoscrive il presente atto in esecuzione di:

- 1) deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2005 in data 19 aprile 2005 (mecc. n. 2004-09386/040) certificata conforme all'originale in data 17 maggio 2005, che, unitamente al suo allegato 2 Bis, viene allegato alla presente scrittura sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali - Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo n. 466 in data 5 ottobre 2005 (mecc. n. 2005-37177/064) che, in copia certificata conforme all'originale in data 12 ottobre 2005, viene allegata alla presente scrittura sotto la lettera "B"

per farne parte integrante e sostanziale;

- 3) determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali - Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo n. 619 in data 2 dicembre 2005 che, in copia certificata conforme all'originale in data 7 dicembre 2005, viene allegata alla presente scrittura sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale; et:

AFC TORINO S.p.A. con sede legale in Torino, via Boucheron n. 14, Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino 07019070015, capitale sociale Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), interamente versato, di seguito denominata "Società", in persona del Legale Rappresentante dr. **Francesco BOLTRI**, nato a Torino il giorno 8 febbraio 1939, domiciliato per la carica presso la sede della sopra descritta Società, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, in esecuzione di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 5 dicembre 2005 ,

Premesso

- che l'articolo 113, comma 5, lettera c), del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, disciplina la possibilità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica mediante conferimento della titolarità del servizio a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri

servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 19 aprile 2005 (mecc. n. 2004-09386/040) è stata approvata la riorganizzazione del servizio funerario comunale, con il passaggio dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali, dall'attuale gestione in economia, alla gestione con conferimento della titolarità del servizio a favore dell' "AFC Torino S.p.A.", ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

che l'articolo 113, comma 11, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio sono regolati da contratti di servizio, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti;

- che, nel rispetto dei presupposti di cui al comma 5 lettera c) dell'articolo 113, ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono:

- gli indirizzi in atti, come da statuto e contratto di servizio, poi trasfusi nella carta dei servizi;
- la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e dell'organo di controllo;
- i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio;
- gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi il coinvolgimento degli azionisti locali per il tramite dei rispettivi legali rap-

presentanti;

- che il vigente Statuto comunale disciplina all'articolo 71 le modalità di gestione dei servizi pubblici comunali, prevedendo tutte le fattispecie, consentite dalla normativa;

- che è in corso un affidamento temporaneo alla Società, dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005, in virtù della deliberazione della Giunta Comunale in data 28 giugno 2005 (mecc. n. 2005-05115/040), nonché delle determinazioni dirigenziali del Settore Amministrazione-Servizi Cimiteriali, Direzione Generale n. mecc. 2005-05221/040 in data 27 giugno 2005 e n. mecc. 2005-07664/040 in data 28 settembre 2005 e della determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali - Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo n. mecc. 2005-37177/064 in data 5 ottobre 2005;

che è pertanto necessario addivenire alla stipula del contratto di servizio al fine di disciplinare i rapporti tra il Comune e la Società in relazione alle forme e alle modalità di gestione del servizio in oggetto.

Tutto ciò premesso e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune di Torino e la Società, per l'erogazione del servizio funerario nel territorio del Comune, inteso come insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali, e per la gestione del complesso immobiliare demaniale dei civici cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali, nonché la concessione in uso dei beni a ciò necessari.

2. In particolare, i predetti servizi e gestione comprendono:
- a) l'inumazione e la tumulazione di salme, di resti mortali, di ossa e di ceneri e la conservazione degli stessi in loculi o in qualsivoglia altra forma di sepoltura ammessa dalla normativa vigente; l'esumazione e la estumulazione ordinarie e straordinarie di salme, di resti mortali, di ossa e di ceneri; la loro traslazione interna e gestione;
 - b) la pulizia cimiteriale nonché la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle aree cimiteriali; il controllo degli accessi e delle viabilità cimiteriali;
 - c) la collaborazione con il Comune in ordine ai procedimenti funerari e, segnatamente l'assistenza al Comune nella predisposizione di tutte le pratiche relative ai servizi comunali in oggetto, tra cui, a mero titolo esemplificativo, ingiunzioni, notifiche, autorizzazioni, dinieghi, collaudi, sanzioni, concessioni, decadenze, revoche, rinunce e l'assistenza al Comune per la realizzazione del piano regolatore cimiteriale;
 - d) la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti siti nei cimiteri e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi in oggetto, ivi inclusi gli impianti, le reti fognarie, elettriche, idriche, il verde cimiteriale. Ai fini del presente contratto, per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi che servono a mantenere i beni e gli impianti esistenti nel corretto stato di decoro, efficienza e funzionalità.
3. La società potrà effettuare, previa autorizzazione del Comune, tutti

gli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento, miglioria e valorizzazione funzionali all'erogazione dei servizi affidati ed alla relativa gestione dei beni strumentali. Per manutenzione straordinaria si intendono, a mero titolo esemplificativo, gli interventi di rifacimento, consolidamento, ristrutturazione di particolari architettonici, strutturali e tecnologici del patrimonio immobiliare nei limiti necessari alla conservazione della loro integrità statica e funzionale.

4. E' esclusa dall'affidamento la concessione di aree di cui all'articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

5. L'affidamento del servizio e della attività di gestione è automaticamente esteso ad eventuali ampliamenti o costituzione ex novo di cimiteri nell'ambito del territorio del Comune, nonché a qualunque incremento, addizione, miglioria od opera realizzate dalla Società o dal Comune su richiesta della Società in relazione a beni strumentali.

6. Nel caso in cui l'affidamento del servizio pubblico e dell'attività di gestione di cui al presente articolo da parte del Comune in favore della Società venga esteso o ridotto con riguardo alle attività o ai beni che ne costituiscono oggetto, viene del pari esteso o ridotto l'oggetto del contratto.

ARTICOLO 2 - DURATA

1. Il Comune conferisce la titolarità del servizio alla società ai sensi dell'articolo 113 comma 5 lettera c) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. , dal 1° gennaio 2006 e fino a eventuale revoca dell'affidamento, come disciplinata all'articolo 15 del presente contratto.

2. Il presente contratto di servizio ha pertanto la stessa durata dell'affidamento del servizio pubblico.

3. Lo stesso contratto sarà oggetto di revisione concordata tra le parti ogni sette anni, ovvero ogni qualvolta una parte comunichi all'altra la necessità od opportunità di revisione di istituti contrattuali, fatto salvo quanto infra disposto in materia di canone.

ARTICOLO 3 - CONCESSIONE IN USO DEI BENI

1. Per l'espletamento del servizio oggetto di affidamento e di tutte le attività connesse e strumentali, il Comune concede in uso alla Società, per la stessa durata dell'affidamento, tutti i beni mobili ed immobili, demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili, afferenti i complessi cimiteriali siti nel territorio del Comune, nonché gli uffici del Comune adibiti al servizio al momento della stipulazione del contratto.

2. I beni di cui al comma 1 vengono concessi in uso con le più ampie facoltà, ivi espressamente incluse quella di effettuare e mantenere sepolture di salme, resti mortali, ossa e ceneri per tutta la durata della concessione e quella di effettuare, previa autorizzazione del Comune, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento, miglioria e valorizzazione che la Società reputi funzionali all'utilizzo dei beni concessi e/o all'espletamento dei servizi affidati.

3. Entra a far parte della concessione in oggetto qualunque incremento, addizione, miglioria od opera realizzate dalla Società o dal Comune su richiesta della Società in relazione a beni immobili siti nei complessi cimiteriali, dal momento del relativo collaudo, ivi compresi i manufatti per sepoltura liberi (loculi e cellette) via via disponibili in esito ai lavori iniziati o programmati dal Comune in data anteriore alla costituzione della Società.

Costituiscono altresì oggetto della concessione i manufatti per sepoltura che divengano liberi per scadenza o retrocessione anticipata. In caso di retrocessione anticipata di manufatti per sepolture concessi dal Comune, anteriormente alla data di costituzione della Società, quest'ultima si impegna ad anticipare a favore dell'avente titolo retrocedente la quota di canone non usufruita, secondo le condizioni dettate dal regolamento comunale; detto anticipo sarà rimborsato dal Comune alla Società.

4. Entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente contratto di servizio il Comune e la Società predispongono un inventario dei beni immobili e mobili oggetto della concessione, evidenziandone la consistenza e lo stato di manutenzione.

5. Il Comune trasferisce immediatamente alla Società la cartografia e la documentazione tecnico - amministrativa in proprio possesso relative alle aree, alle reti, agli impianti ed agli immobili oggetto di concessione.

6. I beni concessi in uso devono essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione, compatibilmente all'usura dovuta all'utilizzo ed al trascorrere del tempo, al termine della concessione.

7. La concessione in uso di cui al presente articolo decade qualora l'affidamento del servizio pubblico e dell'attività di gestione di cui all'articolo 1 da parte del Comune in favore della Società venga annullato, revocato o perda efficacia per qualsivoglia ragione. Nel caso in cui il predetto affidamento venga esteso o ridotto con riguardo alle attività o ai beni che ne costituiscono oggetto, viene del pari esteso o ridotto l'oggetto della concessione di cui al presente articolo.

8. Al venir meno, in tutto o in parte, della concessione, spetta alla



17

[Handwritten signature]

Società, in relazione ai beni da essa realizzati con proprie risorse patrimoniali, un indennizzo pari al costo di realizzazione degli interventi diminuito di un importo risultante dall'applicazione su tale valore della percentuale degli ammortamenti già operati, o della percentuale di effettivo deperimento, se superiore.

ARTICOLO 4 - SUB-CONCESSIONE IN USO DEI MANUFATTI PER SEPOLTURE

1. Il Comune, sin d'ora e per tutta la durata della concessione, autorizza la Società ad attribuire a soggetti terzi, privati o pubblici, il diritto di mantenere salmè, resti mortali e ceneri nei loculi e nelle altre forme di sepoltura oggetto della concessione medesima, per una durata massima di anni 99, ai sensi della vigente legislazione di settore. La Società deve fornire al comune tutti i dati relativi ai terzi beneficiari con modalità e tempi concordati tra le parti.

2. Nel caso in cui la concessione di cui all'articolo 4 venga meno i rapporti di sub-concessione di cui al comma 1 si intendono costituiti direttamente fra il Comune ed i terzi sub-concessionari fino alla scadenza originariamente pattuita da questi ultimi con la Società.

3. Le subconcessioni di cui ai commi 1 e 2 vengono assentite a favore esclusivamente delle persone indicate dal Comune qualora in concomitanza di trasporto funebre. A tal proposito la Società - tramite applicativi informatici - è tenuta a consentire l'accesso dell'ufficio comunale competente alla banca dati delle sepolture disponibili.

4. In caso di retrocessione anticipata di manufatti per sepolture oggetto di sub-concessione da parte della Società, la medesima si impegna

al rimborso a favore dell'avente titolo retrocedente della quota di canone non usufruita secondo le condizioni dettate dal Regolamento comunale.

ARTICOLO 5 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Per la concessione in uso di cui all'articolo 3 e la facoltà di sub-concessione di cui all'articolo 4 la Società versa al Comune un canone annuale, di entità variabile, formato anno per anno dai seguenti componenti:

- a) una somma fissa annuale pari ad Euro 1.045.000,00 (unmilionequarantacinquemila/00), per l'utilizzo dei complessi cimiteriali, esclusi i beni di cui alle successive lettere b), c) e d);
- b) una somma variabile annuale, determinata con riguardo al costo dei manufatti per sepolture che, all'atto della costituzione della Società, sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione da parte del Comune, ma non sono ancora stati utilizzati.

Tale somma viene determinata anno per anno sulla base dei costi sostenuti dal Comune fino ad esaurimento degli interventi in corso di realizzazione, come da relative fatture, ed è dovuta in ogni caso, a prescindere dall'utilizzo che la Società faccia dei manufatti in oggetto.

Le parti convengono che il pagamento di detta somma sia dilazionato in ragione della sub-concessione a terzi da parte della Società dei manufatti in oggetto, restando inteso che:

- la Società corrisponde al Comune gli interessi annuali sul debito residuo, nella misura pari al tasso variabile applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti, due giorni lavorativi antecedenti la data del 31 dicembre, maggio

rato dello 0,1%;

- in ogni caso il debito residuo deve essere integralmente pagato entro e non oltre il 31.12.2020.

Nel determinare i costi di realizzazione dei manufatti per sepolture, il Comune si attiene ai seguenti criteri:

- per i manufatti per sepolture realizzati successivamente al 1° gennaio 1994 e per quelli in corso di realizzazione: ripartendo unitariamente il costo sostenuto dal Comune per la realizzazione del relativo fabbricato oppure, in difetto, facendo riferimento al costo sostenuto per manufatti di analoga tipologia;

- per i manufatti per sepolture realizzati anteriormente al 1° gennaio 1994: Euro 200,00 per ogni loculo ed Euro 50,00 per ogni celletta;

- per i manufatti per sepolture realizzati nelle ampliamenti storiche del Cimitero Monumentale (dalla Prima alla Sesta) o che necessitino comunque di interventi di riqualificazione o recupero: Euro 100,00 per ogni loculo.

c) una somma variabile annuale, determinata con riguardo a manufatti per sepolture che nell'anno di riferimento costituiscano oggetto di scadenza o di retrocessione anticipate e divengano utilizzabili dalla Società.

Detta somma viene calcolata, dedotte le quote di ammortamento computate sugli anni di durata della originaria concessione comunale, secondo i seguenti criteri:

- per i manufatti per sepolture realizzati successivamente al 1° gennaio 1994 e per quelli in corso di realizzazione: ripartendo unitariamente il

costo sostenuto dal Comune per la realizzazione del relativo fabbricato, oppure in difetto, facendo riferimento al costo sostenuto per manufatti di analoga tipologia;

- per i manufatti per sepolture realizzati anteriormente al 1° gennaio 1994:

Euro 200,00= per ogni loculo ed Euro 50,00= per ogni celletta;

- per i manufatti per sepolture realizzati nelle ampliamenti storiche del cimitero Monumentale (dalla Prima alla Sesta) o che necessitino comunque di interventi di riqualificazione o recupero: Euro 100,00= per ogni loculo.

In ogni caso l'importo dovuto non potrà essere inferiore a 100,00= Euro per loculo e 25,00= Euro per celletta.

d) una somma variabile annuale, pari al tasso annuale Euribor a 6 mesi (Act 360) rilevabile alla pagina Euribor 01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate due giorni lavorativi antecedenti la data del 31 dicembre, maggiorato dello 0,75%, applicato agli importi eventualmente spesi dalla Società per interventi di manutenzione straordinaria, incremento o valorizzazione dei complessi cimiteriali ai sensi del successivo articolo 11, commi 5, punto b) e 6.

2. Le parti rinegoziano in tutto o in parte le somme componenti il canone ogni cinque anni oppure qualora intervengano fatti imprevedibili che alterino sostanzialmente le condizioni di fatto o di diritto esistenti al momento della stipulazione del presente contratto.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE

1. La somma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) viene versata dal-

la Società al Tesoriere civico in rate trimestrali entro il ventesimo giorno dell'ultimo mese di ciascun trimestre.

2. Il pagamento delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) avviene entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui i manufatti hanno costituito oggetto di sub-concessione da parte della Società ai sensi dell'articolo 4.

3. Entro il primo trimestre di ogni anno le parti determinano, sulla base delle comunicazioni della Società e dei relativi controlli, l'ammontare effettivo della somma che la Società medesima deve versare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), con riguardo all'anno precedente. Il pagamento di detta somma avviene entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la determinazione.

4. Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune provvede a rimborsare la società dell'ammontare delle anticipazioni liquidate ad aventi titolo richiedenti ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 nel corso dell'anno precedente.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

1. L'erogazione del servizio in oggetto e la gestione dei beni ad esso connessi non possono essere ceduti, trasferiti né sub-concessi a terzi.

2. La Società si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente Contratto, nel rispetto delle norme vigenti applicabili alla materia. In caso di violazione di legge da parte della società, essa è unica responsabile per le sanzioni applicate nei suoi confronti.

3. La Società si obbliga a svolgere le attività per l'erogazione del servizio con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel


rispetto degli standard quantitativi e qualitativi come infra meglio definiti, impegnandosi a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento e alla razionalizzazione del servizio, al fine di contenere i costi.

4. La Società si impegna ad adottare apposito codice etico e di comportamento per i propri dipendenti e da estendere ai propri collaboratori e fornitori di servizi quale clausola obbligatoria dei rispettivi contratti.

5. I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della Società che nei rapporti con l'utenza.

6. La Società provvede all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione del complesso cimiteriale esclusivamente mediante contratti appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e all'articolo 143 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, senza che ciò la esoneri dagli obblighi, oneri e responsabilità derivanti dal contratto medesimo, restando unica responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidatele. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed eventuali appaltatori/fornitori. Gli appaltatori e/o i fornitori della Società non hanno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.

7. La Società mantiene sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da ogni danno che possa derivare a persone e/o cose



dall'esercizio delle attività ad essa affidate ai sensi del presente contratto, siano esse effettuate direttamente ovvero attraverso appaltatori.

8. La Società si obbliga ad osservare le disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza, nonché ad osservare le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria che disciplinano tra l'altro lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio.

ARTICOLO 8 - ASSICURAZIONE DANNI VERSO TERZI E RESPONSABILITA'

La Società assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati all'Amministrazione Comunale e/o a terzi direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.

2. La Società provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti dell'amministrazione comunale e dei terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati. Copia dei relativi contratti deve essere consegnata al Comune entro 60 giorni dalla stipula del presente Contratto.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a cooperare con la Società e, in particolare,

ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di servizio da parte della Società.

2. L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:

- (i) nel cedere gratuitamente alla Società il software di gestione dei servizi funerari denominato "Stige", attualmente in uso dalla Direzione servizi cimiteriali, nel rispetto delle norme vigenti e di eventuali diritti di terzi, e nel consentire gratuitamente alla Società l'accesso informatico ed integrato alle infrastrutture ed alle banche dati della rete civica per il reperimento delle informazioni utili al perfezionamento dei procedimenti funerari, per la conservazione e gestione della banca dati cimiteriale, nonché per lo sviluppo e l'esercizio, da parte della Società, di prodotti e servizi informatici nel settore funerario rivolti alla cittadinanza, ad enti pubblici ed alle imprese;
 - (ii) nella collaborazione da parte degli uffici comunali, che sono tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi;
 - (iii) nell'individuazione di soluzioni logistiche nella definizione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.
3. Il Comune si riserva la possibilità:
- (i) di definire nuovi percorsi cerimoniali interni;
 - (ii) di incaricare la Società di porre in atto - per motivi di salvaguardia



dei valori architettonici, artistici e ambientali - specifiche modalità di sistemazione e gestione delle sepolture, anche relativamente a singoli edifici ed aree cimiteriali, riconoscendo alla Società la facoltà di applicare, previa approvazione scritta, trasmessa anche via fax o posta elettronica o con altro mezzo idoneo, le relative tariffe;

- (iii) di concedere sepolture ad esponenti della comunità cittadina, assumendo i relativi costi;
- (iv) di disporre altresì la realizzazione, con propri fondi e senza riflessi sugli oneri della Società, di interventi tesi a restituire ai cimiteri la dimensione di spazi sociali a disposizione dell'intera comunità, come ad esempio: la riqualificazione delle aree monumentali storiche, l'erezione o il restauro di monumenti significativi (Mausolei, Cappelle, ecc.), la riqualificazione delle aree verdi interne o esterne alle strutture cimiteriali e quant'altro ritenuto necessario.

ARTICOLO 10 - TARIFFE

1. A fronte dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1, la Società ha il diritto di percepire dagli utenti le tariffe previste nel documento "Politica tariffaria" costituente l'allegato 2 sub 1 allo schema di contratto di servizio, allegato 2 Bis, della citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2005 in data 19 aprile 2005 annessa al presente atto sotto la lettera "A".
2. Dette tariffe sono aggiornate al primo febbraio di ogni anno secondo la variazione dell'indice generale ISTAT dei costi dei beni al consu

mo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Ulteriori variazioni potranno essere disposte dal Comune su motivata proposta della Società, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalle vigenti leggi e del principio secondo cui la Società deve essere in condizione di tendere all'equilibrio economico-finanziario in forza della percezione delle tariffe medesime.

4. Gli altri corrispettivi la cui determinazione non compete per disposizioni di carattere generale al Comune o ad altra Autorità, vengono stabilite dalla Società.

**ARTICOLO 11 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO -
STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI MINIMI - CARTA DEI
SERVIZI**

1. La Società eroga i servizi in oggetto nel rispetto del capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali ed alle carte dei servizi.

2. La Società rispetta gli indirizzi espressi nel documento "Finalità e indirizzi di erogazione del servizio" costituente l'allegato 2 sub 2 allo schema di contratto di servizio, allegato 2 Bis, della citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2005 in data 19 aprile 2005, annessa presente atto sotto la lettera "A", concordandone l'attuazione con l'Assessore con delega ai servizi cimiteriali e con gli Uffici Comunali competenti in materia di servizi cimiteriali e di gestione delle partecipazioni aziendali, nonché gli indirizzi formulati dal Comune ai sensi del presente articolo.

3. Su proposta non vincolante della Società, il Comune approva per

ogni triennio (entro il 30 giugno del primo anno ed entro il 30 settembre di ogni successivo anno precedente la scadenza del triennio) un atto di indirizzo contenente:

- (i) i livelli (standard) minimi di qualità e di diffusione del servizio che la società deve garantire attraverso la struttura impiantistica ed organizzativa disponibile;
- (ii) gli obiettivi di miglioramento di tali standard ottenibili attraverso investimenti e/o interventi di carattere organizzativo e loro graduazione nel tempo;
- (iii) i metodi di rilevazione dei casi di mancato rispetto degli standard medesimi.

4. Nel rispetto degli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono, annualmente la Società predisponde:

- a) un documento di programmazione delle attività di servizio, da trasmettere al Comune entro il 31 ottobre, per il controllo della relativa attuazione;
- b) una carta di qualità del servizio "Carta dei Servizi" da trasmettere al Comune per il controllo della relativa attuazione. Tale Carta dei Servizi deve essere redatta per la prima volta entro il 31 ottobre 2006 e deve essere aggiornata annualmente per adeguarla ai nuovi standard del servizio, nonché alle esigenze dello stesso, anche previa verifica con gli utenti.

5. Nel rispetto degli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono, la Società predisponde annualmente, entro il 31 ottobre:

- a) un piano economico-finanziario con proiezione triennale, elaborato

sulla base delle risorse occorrenti, recante l'indicazione delle modalità di reperimento delle predette risorse e corredato da apposite schede di analisi dell'investimento, in termini di redditività e di miglioramento del servizio e/o della funzionalità degli impianti;

- b) un elenco analitico delle opere e degli interventi di manutenzione straordinaria, incremento e/o valorizzazione del patrimonio cimiteriale che la Società reputa necessari per l'espletamento dei servizi pubblici oggetto del presente contratto, ma relativamente ai quali non dispone delle risorse necessarie e reputa opportuno ricorrere al finanziamento da parte del Comune;

6. Qualora il Comune approvi l'elenco di cui al comma che precede e conceda il relativo finanziamento, la Società deve:

- (i) trasmettere gli stati di avanzamento dei lavori quanto più tempestivamente possibile, e comunque entro e non oltre venti giorni dalla loro redazione;
- (ii) trasmettere altresì ogni altro atto amministrativo o contabile da cui derivino i costi determinati in via definitiva o che debbano dar luogo a pagamento;
- (iii) trasmettere infine i certificati di pagamento delle opere finanziate ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).

Il Comune trasferirà alla Società le somme necessarie a coprire i costi di cui ai punti (i) e (ii) in tempo utile per effettuare i relativi pagamenti.

7. La Società è tenuta a fornire il supporto necessario e ad attuare in collaborazione con gli altri Enti interessati, politiche di conservazione e tutela del patrimonio ambientale, storico ed artistico presente nelle strutture cimiteriali.

8. Con cadenza semestrale la Società ragguaglia il Comune sui principali indicatori della gestione in corso.

ARTICOLO 12 - CONTROLLO E VIGILANZA

1. Le attività oggetto del presente Contratto vengono eseguite sotto il controllo e la vigilanza del Comune, che esercita tutte le funzioni di regolamentazione previste dalla normativa vigente in materia cimiteriale. Il Comune altresì controlla che la qualità del servizio reso agli utenti sia conforme agli indirizzi espressi nel sopra citato documento "Finalità e indirizzi di erogazione del servizio", come sopra allegato e che gli stati di avanzamento del processo di certificazione di qualità siano coerenti con il termine previsto dai citati indirizzi.

2. La Direzione Generale, avvalendosi delle strutture dell'Osservatorio e/o del Controllo di gestione e/o del Settore partecipazioni, monitorerà con cadenza trimestrale e attraverso specifici controlli a campione, il livello qualitativo dei servizi e della loro rispondenza ai principi di rispetto della persona espressi nella carta dei servizi.

3. Per le attività di controllo e vigilanza il Comune può acquisire notizie e informazioni attinenti l'esecuzione del presente contratto, e la Società consente ai competenti funzionari ed Uffici comunali tempestivo accesso a tutta la documentazione in proprio possesso, salve le ipotesi in cui ciò sia impedito dalla normativa vigente o da esigenze di tutela della

riservatezza o di diritti di terzi, nonché ad ogni parte dei complessi cimiteriali medesimi. La Società si impegna altresì a fornire documentate e motivate relazioni scritte ai competenti funzionari ed Uffici comunali, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

4. Ai fini della predetta attività di controllo e vigilanza sull'erogazione dei servizi, la Società deve tenere una contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi affidati, articolati per centri di costo. La Società deve inoltre tenere idonee scritture che consentano in ogni momento la evidenziazione dei costi e delle immobilizzazioni realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, nonché l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico.

5. Le funzioni di controllo e vigilanza sui servizi possono essere espletate anche dall'Agenzia per i servizi pubblici Locali, quale organo di supporto del Consiglio Comunale costituito ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto della Città di Torino, che eserciterà le sue funzioni in conformità ai poteri che lo Statuto della Città e suo proprio le riconoscono salva l'autonomia imprenditoriale della società.

ARTICOLO 13 - INADEMPIMENTO - PENALI

1. In caso di inadempimento dei servizi nascenti dal presente contratto, verificati dal Comune ed accertati in contraddittorio con la società, fermo restando l'obbligo di rimozione delle cause e delle conseguenze dell'inadempimento nel più breve tempo possibile, avuto riguardo alla natura dell'inadempimento stesso ed all'interesse all'adempimento tardivo, il Comune può applicare delle penali, sulla base



di appositi indicatori tecnici ed economici, che saranno definite entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dirigenziale a discrezione dell'Amministrazione, e varieranno da un minimo di Euro 100,00 (cento) fino ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille).

Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente un decimo della somma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Qualora il Comune di Torino rilevi un inadempimento, provvede senza indugio a notificare contestazione scritta, contenente l'indicazione della violazione e della penale che si intende applicare, alla Società, la quale dispone di trenta giorni per rimuovere la causa dell'inadempimento stesso ovvero per motivare la mancata o tardiva effettuazione, fornendo controdeduzioni scritte. Trascorso tale termine e persistendo l'inadempienza, gli Uffici preposti alla vigilanza provvedono, sulla base di quanto sopra definito, ad applicare la penale, in considerazione della gravità dell'inadempimento, della reiterazione dello stesso e del disagio conseguente all'inadempienza.

3. La mancata adozione e/o il mancato rispetto degli indirizzi, della programmazione e della carta di qualità dei servizi di cui all'articolo 11, costituisce inadempimento del presente contratto di servizio.

4. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo, nel quadro generale dell'esecuzione, avendo riguardo all'interesse pubblico.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Il presente contratto può essere risolto in caso di grave inadempimento rispetto agli impegni assunti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo, nel quadro generale dell'esecuzione, avendo riguardo all'interesse pubblico.

2. Il presente contratto è altresì risolto di diritto qualora la Società perda i requisiti previsti dalla legge per l'affidamento diretto dei servizi e/o delle attività di gestione in oggetto, nonché nelle ipotesi in cui venga annullato, revocato o comunque cessi per qualunque ragione l'affidamento alla Società da parte del Comune del servizio.

ARTICOLO 15 - REVOCA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento del servizio, o di parte di esso, può essere revocato da parte del Comune, per sopravvenute, gravi e motivate esigenze di pubblico interesse o quando circostanze sopravvenute rendano il medesimo affidamento non più idoneo al perseguimento dei fini di utilità generale in modo ottimale sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia.

2. L'affidamento del servizio può essere altresì revocato qualora il Comune eserciti la potestà discrezionale di organizzare diversamente i servizi in oggetto, previa adeguata istruttoria che preveda la valutazione delle osservazioni della Società.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 che precedono, alla Società è riconosciuto un equo indennizzo, pari al valore dei beni (impianti e altre dotazioni patrimoniali o loro porzioni) realizzati dalla medesima e non ancora ammortizzati, secondo la previsione di cui al precedente articolo 3.

ARTICOLO 16 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

2. La società in tal caso è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

3. Restano a carico della società i costi derivanti dall'interruzione o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.

4. Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, deve dare immediata comunicazione al Comune, precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi.

ARTICOLO 17 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. La società si obbliga a redigere l'informativa all'utenza di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 indicando la possibilità che i dati personali degli utenti siano comunicati all'Ente in funzioni di controllo e ispettive e limitatamente allo svolgimento di tali funzioni.

3. Il Comune si obbliga ad eseguire le attività di ispezione e controllo, previste dal presente contratto, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e delle disposizioni in materia di segreto aziendale e industriale, mantenendo riservati dati e notizie che si riferiscano all'organizzazione dell'impresa o a sistemi di produzione e servizi, e non diffondendo le

notizie di cui sia a conoscenza in ragione della sua posizione di socio e che per la loro natura abbiano carattere riservato.

ARTICOLO 18 - CONTROVERSIE

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e/o sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta all'Amministrazione per promuovere la composizione in via bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. Il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ARTICOLO 19 - SPESE DELL'ATTO - REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto viene redatto in tre esemplari, di cui una verrà conservata presso il Comune, una presso la Società e l'altra verrà depositata per la registrazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del seguente atto sono a carico della Società, che ai sensi del combinato disposto dell'art. 118 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 8 D.P.R. n. 131/1986, chiede la registrazione volontaria ad imposta fissa e l'esenzione da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia nonché alle norme del codice civile.



Letto, approvato e sottoscritto in segno d'integrale accettazione senza

riserve, oggi 1 2 DIC. 2005

come appresso:

PER LA CITTA' DI TORINO

PER LA AFC TORINO SPA

Visto per l'iscrizione al repertorio


Il Segretario Generale

Dott. Adolfo Rapice

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LOCALE DI TORINO 1

originali dell'atto qui registrato
il 2 0 DIC. 2005 al n. 20193 Serie 3

IL DIRETTORE



Delib.

N. 56 / 2005

CITTÀ DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adottata nella seduta del 19 aprile 2005

Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente MARINO Mauro ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

AIROLA Giovanni
ALTAMURA Alessandro
ALTEA Walter
BORGOGNO Giuseppe
BURONZO Maria Pia
CASTRONOVO Giuseppe
CENTILLO Maria Lucia
CERUTTI Monica
CHIAVARINO Paolo
COPPOLA Michele
COSTA Gianluca
CROSETTO Pier Giorgio

CUGUSI Vincenzo
CUNTRO' Gioacchino
DE ANDREIS Margherita
FERRAGATTA Bruno
FUCINI Susanna
GALLO Domenico
GIORGIS Andrea
GRECO Eliana
LARIZZA Rocco
LEVI-MONTALCINI Piera
LOSPINUSO Rocco
MANGONE Domenico

MONACI Paola
NIGRO Giovanni
OLMEO Gavino
ORLANDI Massimiliano
PANERO Tommaso
PASSONI Gianguido
ROSSOMANDO Anna
SBRIGLIO Giuseppe
STEFFENINO Marco
TROIANO Dario
TUMOLO Antonino
VINCIGUERRA Santina

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38, presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - PEVERARO Paolo.

Risultano assenti i Consiglieri: BORSANO Gregorio - DELL'UTRI Michele - FAVARO Michela - FOSCHIA Mauro - GABRI Giuliana - GALLO Francesco - GHIGLIA Agostino - MINA Alberto - MONTAGNANA Manfreda - ROSSO Roberto - SALTI Tiziana - TEALDI Luigi - VENTRIGLIA Ferdinando.

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

SEDUTA PUBBLICA

- L'ordine del giorno reca:



CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 APRILE 2005

(proposta dalla G.C. 14 dicembre 2004)

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI: COSTITUZIONE SOCIETÀ PER AZIONI UNIPERSONALE "CIMITERI TORINO S.P.A." - EROGAZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 5, LETTERA C) DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - CONCESSIONE IN USO DEI BENI STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO.


Proposta dell'Assessore Dealessandri,
di concerto con l'Assessore Peveraro.

Il Comune di Torino è titolare del servizio pubblico locale cimiteriale che è disciplinato dalla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia, dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9906143/40).

Il settore è protetto dal legislatore non solo con riguardo ai cimiteri (che costituiscono demanio comunale ai sensi dell'art. 824 del codice civile) dove sono interdetti, nelle concessioni di aree, il lucro e la speculazione, ma anche con riguardo alla parte funebre, nel quale il sistema di garanzie è affidato ai Comuni.

Dal punto di vista dell'assetto gestionale delle varie attività si rilevano altresì situazioni differenziate:

- a) il trasporto funebre è oggi svolto in regime di libero mercato ed è sottoposto, così come l'esercizio di attività di impresa di onoranze funebri, alla vigilanza del Comune che provvede direttamente tramite gli uffici della Direzione Servizi Cimiteriali alle attività amministrative di autorizzazione, mentre sono gestiti in economia tramite appalti i servizi di trasporto funebre istituzionale e la gestione dell'obitorio;
- b) i servizi di illuminazione elettrica votiva e di gestione del crematorio sono affidati in concessione a terzi;
- c) il servizio cimiteriale è attualmente svolto dal Comune in economia tramite la Direzione Servizi Cimiteriali per le componenti amministrative, mentre tramite appalti viene assicurata



l'operatività che permette di fornire alla collettività la sepoltura dei defunti e la vigilanza sui sei cimiteri cittadini (Monumentale, Parco, Abbazia di Stura, Cavoretto, Sassi e Mirafiori).

A tale ultimo riguardo, si specifica che tale servizio richiede, per la sua stessa natura, competenze di carattere amministrativo per le pianificazioni urbanistiche ed i procedimenti di concessione delle sepolture private, sia attività di gestione delle infrastrutture, di pianificazione degli utilizzi delle aree e di esecuzione (costruzioni manutenzioni, scavi, inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni ecc ...).

Mentre le prime rientrano tra le attività istituzionali dell'ente locale e non sono trasferibili, le seconde sono state, via via nel tempo, sempre meno erogabili con sufficiente efficacia ed efficienza. Anzi, gli eventi dei mesi scorsi che hanno interessato i cimiteri cittadini, hanno ulteriormente attualizzato la necessità di rifondare radicalmente il modello gestionale delle operazioni cimiteriali.

La configurazione delle attività gestionali ed esecutive cimiteriali è infatti apparsa inadeguata su alcuni fronti strategici di erogazione:

- a) troppo volta all'assolvimento di procedimenti burocratici di funzionamento;
- b) poco finalizzata al concreto soddisfacimento dei bisogni della comunità;
- c) impersonale ed opaca nella capacità di interazione con i singoli cittadini.

In conseguenza dei gravi disservizi verificatisi, della conseguente situazione di allarme sociale che comprometteva il regolare svolgimento del servizio pubblico e per ricostituire un clima consono al regolare svolgimento delle attività, con determinazione dirigenziale n. 196 dell'8 luglio 2004 (mecc. 2004 05782/003), esecutiva dall'8 luglio 2004 si procedeva a revocare l'affidamento dell'operatività cimiteriale alla I.C.S. - Imprese Cooperative Sociali s.c.s. a r.l. appaltatrice e, con successiva determinazione del 27 luglio 2004 (mecc. 2004 06490/040), esecutiva dal 4 agosto 2004 che prendeva atto delle intese tra le Amministrazioni comunali di Torino e di Roma, la prosecuzione dell'appalto fino al 31 dicembre 2004, oltre ad alcuni interventi urgenti per superare la fase di emergenza nell'interesse della collettività cittadina, sono stati affidati direttamente all'AMA S.p.A, gestore dei cimiteri romani, società che garantiva esperienza e capacità dimensionali adeguate rispetto alla realtà torinese ed era in grado di assicurare in tempi celeri la non interruzione di servizi pubblici essenziali.

Sui problemi scaturiti dalla vicenda il Consiglio Comunale si è poi recentemente espresso con gli indirizzi contenuti nel provvedimento assunto in data 8 novembre 2004 (mecc. 2004 08469/040), esecutiva dal 22 novembre 2004 che istituiscono per i servizi cimiteriali nuovi criteri di governo con caratteri di maggiore attenzione e presa in carico dei bisogni espressi dalle famiglie dei defunti, nonché nuove modalità di esercizio delle attività che prevedono l'integrazione a più livelli di tutte le funzioni operative e di gestione delle strutture.

Tutto ciò induce a ritenere che l'attuale forma di gestione non solo risulta, come si vedrà in avanti, impropria normativamente per le dimensioni e le caratteristiche che i servizi cimiteriali esprimono, ma appare concretamente inadeguata a far fronte alle complessità di erogazione e

attività così articolate e socialmente così rilevanti.

Né l'attuale esternalizzazione dell'attività tramite appalto semplifica le funzioni di governo e controllo in capo al Comune o può esimere completamente l'ente da responsabilità circa eventuali disservizi.

Date queste premesse, la soluzione più adeguata non può quindi essere la rimodulazione delle attività in più appalti di servizi, ma la costituzione ex novo di una struttura organizzativa per il complesso dei servizi cimiteriali in grado di munirsi e via via di incrementare le competenze e professionalità necessarie per agire efficacemente in un ambito particolare e delicato, dove attività e prestazioni sono indirizzati a cittadini colpiti da lutto e devono integrarsi con le esigenze di tutela della salute pubblica in un contesto di efficienza della gestione.

A questa struttura potrà essere conferito il compito di rimuovere gli elementi negativi del passato andando verso una concezione di rapporto con gli utenti nel quale le funzioni cimiteriali, individuate dall'ordinamento mortuario, e l'articolazione stessa delle procedure vanno integrate in un percorso più ampio che comprende, come elementi essenziali, la partecipazione del cittadino, la presa in carico dei suoi bisogni, il rinvenimento di soluzioni condivise, le modalità di accoglienza.

Valutate le peculiarità della materia e l'evoluzione del sistema dei servizi pubblici locali, che va verso la separazione della titolarità della funzione pubblica rispetto alla concreta produzione del servizio, e considerato al tempo stesso che il Comune deve poter mantenere controlli adeguati sull'attività per scongiurare il rischio che il contenuto sociale del servizio cimiteriale venga penalizzato da comportamenti e scelte non finalizzate agli interessi generali della comunità cittadina ed ai concreti bisogni delle famiglie, la scelta di una società totalmente pubblica, nella formula "in house", pare quella più adeguata per superare le rigidità dell'attuale modello gestionale e per perseguire obiettivi di efficacia qualitativa e quantitativa, nonché di efficienza.

Una struttura societaria dedicata esclusivamente ai servizi cimiteriali consente infatti di rendere più flessibili i processi decisionali, la gestione del personale e la connessa erogazione del servizio, e di migliorare i tempi di effettuazione degli interventi di manutenzione e di costruzione di manufatti cimiteriali.

La scelta di tale forma gestionale ha inoltre specifici riflessi in termini di indirizzi, trasparenza e controlli. La Città di Torino infatti, nei confronti della comunità locale, potrà mantenere in quadro certo e definito di rapporti il suo ruolo di indirizzo del servizio pubblico del quale ha istituzionalmente la responsabilità della funzione, sia tramite il controllo azionario, proprio perché la società è interamente pubblica e, con il nuovo diritto societario, unipersonale, sia attraverso una pregnante funzione di monitoraggio della gestione consentita dal Contratto di Servizio che verrà stipulato con la nuova società cimiteriale.

Tutto quanto sinteticamente detto trova riscontro nell'istruttoria svolta dagli uffici e segnata nel documento "Trasformazione in Società a capitale pubblico locale dei servizi cimiteriali nel Comune di Torino", conservato agli atti della Direzione Generale.

Questa analisi, dalla quale scaturisce poi coerentemente tutto l'impianto degli atti proposti



all'approvazione, fa emergere la necessità che i servizi cimiteriali siano effettuati in forma coordinata con la gestione delle strutture.

Si tratta di immettere in queste attività, principi e metodi atti ad eliminare le diseconomie strutturali derivanti dalla parcellizzazione di competenze, con un reale riallineamento dell'intero ciclo dei servizi a parametri di qualità totale.

Lo studio si prefigura la gestione delle attività cimiteriali affidata ad una Società dedicata, finanziariamente autonoma, in grado di agire con efficaci leve su fattori decisivi quali la possibilità di dotarsi di proprio personale amministrativo, tecnico ed operativo, di creare profili di carriera collegati agli obiettivi aziendali, di mantenere l'attenzione ai destinatari dell'attività di servizio (cittadino, famiglia, comunità), di incentivare negli addetti il senso di appartenenza e l'interiorizzazione del valore etico del ruolo ricoperto nello svolgimento delle funzioni affidate.

Nonostante che le esternalizzazioni dei servizi siano fortemente penalizzate dal punto di vista fiscale, basti solo pensare alla necessità di scorporare l'IVA riguardo a prestazioni che, erogate direttamente dal Comune, sono fuori campo d'imposta (con conseguente diminuzione dei ricavi netti a parità di prestazione erogata), lo studio dà conto delle misure di buona amministrazione introdotte nel Contratto di Servizio che regolerà i rapporti tra il Comune e la Società.

In questo documento si sono precisate le modalità di regolazione dei rapporti tra la Città e il nuovo concessionario, che sostanzialmente consentono di non squilibrare i saldi finanziari comunali, introducendo anzi, nelle varie componenti del canone di concessione, valide dinamiche di compensazione del debito e dei connessi oneri finanziari maturati negli anni precedenti e che mantengono sotto controllo l'indebitamento futuro, prevedendone attente metodologie di calcolo e di remunerazione.

A questo proposito va ricordato come in materia di costituzione di una società pubblica di servizi cimiteriali, già nell'anno 2001, la Giunta Comunale con deliberazione in data 9 gennaio 2001 (mecc. 2001 00005/40), esecutiva dal 29 gennaio 2001 aveva permesso di avviare una istruttoria tecnica per l'individuazione della forma di gestione ritenuta più idonea, in considerazione della natura e dimensione del servizio e volta alla riorganizzazione dell'intero comparto cimiteriale.

Ciò anche perché il legislatore, al fine di incentivare il passaggio a forme societarie di gestione dei servizi, era intervenuto con una disciplina di snellimento che, a partire dalla Legge 142/1990, poi con Legge 15 maggio 1997 n. 127 e ancora con Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000 n. 267 aveva introdotto la previsione che gli Enti Locali potessero costituire o partecipare a società, anche a capitale totalmente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali.

Questa materia in questi anni è stata oggetto di una costante revisione normativa che ha indotto gli uffici incaricati dell'istruttoria a continui rifacimenti dell'analisi tecnica.

Infatti, gli articoli 113 e 113-bis del Testo Unico degli Enti Locali, che disciplinano le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, prima sono stati novellati dall'articolo 35 della

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto la nozione dei servizi pubblici locali dotati di rilevanza industriale, poi nuovamente modificati dal Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, nonché dall'art. 4, comma 234, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350.

Tra le significative innovazioni contenute in quest'ultima modificazione vanno annoverate la sostituzione della nozione di rilevanza industriale con quella di rilevanza economica - maggiormente aderente alla distinzione di fonte comunitaria fra "servizi di interesse generale" e "servizi di interesse economico generale" - e la possibilità di erogazione anche di questi ultimi servizi con affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico (così detta gestione "in house").

Si tratta di previsioni normative che, pur in assenza di una definizione o di una compiuta elencazione dei settori interessati, possono essere applicate anche alle attività cimiteriali comunali, in quanto esse sono svolte nell'ambito di un servizio pubblico locale di interesse generale, in considerazione delle rilevanti finalità sociali cui risponde, nonché risultano "di rilevanza economica" proprio perché gestiti con regole di economicità e cioè secondo un regime di congruità tra risorse e obiettivi.

La conferma della natura economica di detti servizi si ravvisa inoltre nel provvedimento di adozione di un nuovo sistema tariffario da parte del Comune di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2001 (mecc. 2001 02496/40), esecutiva dal 6 aprile 2001, dove le tariffe comunali per i servizi cimiteriali sono state definite secondo i disposti e i principi dell'articolo 117 T.U.E.L., e cioè, in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione mediante la corrispondenza tra costi e ricavi finalizzata a garantire l'integrale copertura dei costi (ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario); l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; la valutazione circa l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; l'adequatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato. Tali indirizzi generali sono stati successivamente confermati dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 marzo 2003 (mecc. 2003 01929/040), esecutiva dal 28 aprile 2003.

Con l'attuale proposta di costituzione di una S.p.A. pubblica per la gestione dei servizi cimiteriali e delle dotazioni patrimoniali strumentali, si formula quindi una positiva e organica risposta alle esigenze di miglioramento in termini di impianto giuridico, di disciplina contrattuale e di soluzioni organizzative ed economiche.

Si ritiene pertanto necessario ed opportuno proporre la costituzione di una società per azioni a capitale interamente pubblico, cui affidare l'erogazione del servizio ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, alla condizione prevista dalla norma "che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente



con gli enti pubblici che la controllano”.

Detta società con sede a Torino, denominata “CIMITERI TORINO S.P.A.”, capitale sociale iniziale Euro 1.000.000,00 (Euro un milione) interamente sottoscritto dal Comune quale socio unico, sarà retta dallo Statuto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

L'erogazione del servizio sarà disciplinata dal Contratto di Servizio allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che definisce anche la gestione del complesso immobiliare dei civici cimiteri e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali a tal fine concessi in uso alla società, che prevede i livelli dei servizi da garantire e che dispone infine adeguati strumenti di verifica, come in linea generale è previsto dall'art. 113 comma 11 del D.Lgs. 267/2000.

Quanto alla disciplina contenuta negli allegati, si evidenzia quanto segue:

- a) la società è unipersonale e, per non creare squilibri nel totale controllo esercitato dalla Città sui propri cimiteri (caratteristica peculiare della formula di società in house), l'eventuale ingresso di nuovi soci potrà essere realizzato anche mediante l'emissione di azioni correlate ai risultati del settore costituito dai servizi e dalle gestioni affidate dal socio che entra nella compagine sociale. Tale soluzione pare la più idonea ad agevolare il perseguimento del fine congiunto del mantenimento delle condizioni di cui al citato art. 113, comma 5, lettera c) e di una tutela particolarmente accentuata degli interessi di ciascuna collettività locale di riferimento che volesse avvalersi della Società medesima;
- b) la società viene contratta a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2328, comma 2, numero 13 del c.c., come modificato dal D.Lgs. 6/2003 portante la riforma del diritto societario, ciò anche in considerazione del fatto che essa viene costituita per l'erogazione del servizio pubblico cimiteriale e rappresenta quindi una modalità di gestione ed affidamento di un servizio locale effettuata dall'Ente locale fino ad eventuale nuova organizzazione;
- c) la durata dell'affidamento alla costituenda società dei servizi cimiteriali, nonché della gestione dei civici cimiteri e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali è anch'essa a tempo indeterminato, trattandosi di forma organizzativa caratterizzata dalla gestione diretta tramite un ente soggetto ad un controllo analogo a quello che l'Amministrazione comunale esercita sui propri servizi.

Tale soluzione è suggerita da una serie di fattori che caratterizzano l'affidamento di specie con connotati di marcata peculiarità e, segnatamente, dal rilievo preminente che assume la messa a disposizione della collettività del patrimonio immobiliare cimiteriale e la considerevole durata che siffatto utilizzo può raggiungere (fino a novantanove anni), donde discende la necessità che la società possa programmare sia l'organizzazione delle attività di servizio, sia i cospicui investimenti richiesti dalla gestione dei complessi cimiteriali con riferimento a periodi di lunga durata.

Naturalmente, resta salva la potestà amministrativa del Comune di modificare o revocare in qualunque momento l'affidamento a favore della società, qualora ragioni di pubblico interesse conducano alla scelta di una diversa modalità di gestione dei servizi e delle attività in oggetto, in forza dei principi generali in materia di organizzazione amministrativa e dell'espressa previsione del Contratto di Servizio.

Risulta dunque garantito il rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dell'azione amministrativa, cui risponde anche il necessario collegamento fra l'affidamento dei servizi cimiteriali e della gestione dei civici cimiteri e la concessione in uso dei relativi beni demaniali e patrimoniali indisponibili.


Si aggiunga inoltre che sia da un punto di vista civilistico che amministrativo, la durata non costituisce elemento essenziale del contratto, e che tuttavia, sempre a salvaguardia dei predetti principi, il Contratto di Servizio sarà oggetto di revisione ogni 7 anni;

d) ai fini dell'espletamento del servizio pubblico in oggetto, la Città concede in uso alla società i complessi cimiteriali indicati nel Contratto di Servizio, e precisamente i sei complessi cimiteriali denominati "Cimitero Monumentale", "Cimitero Parco", "Cimitero Abbazia di Stura", "Cimitero di Cavoletto", "Cimitero di Sassi" e "Cimitero di Mirafiori", nonché tutti i beni immobili e mobili, gli impianti necessari allo svolgimento dei servizi e delle attività di gestione affidate alla società, nei limiti e con le modalità indicate nel predetto Contratto di Servizio; in particolare, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Servizio il Comune e la Società predisporranno un verbale di consistenza dei beni ed un inventario dei beni immobili e mobili oggetto della concessione, evidenziandone la consistenza e lo stato di manutenzione;

e) la concessione in uso è funzionalmente e temporalmente connessa al predetto affidamento e prevede il pagamento di un canone determinato con riferimento alla redditività del complesso dell'attività conferita;

f) tale canone annuale è stato previsto in maniera correlata all'andamento delle attività in capo alla società e si compone:

- di una parte fissa pari a 1.045.000,00 Euro calcolata come remunerazione del valore dell'infrastruttura cimiteriale concessa in uso all'atto della costituzione;
- di una parte variabile riferita alla remunerazione del valore di eventuali lavori di manutenzione straordinaria ad incremento dell'infrastruttura effettuati dalla società al fine di assicurare la qualità del servizio e finanziati dal Comune;
- di una parte variabile calcolata in relazione alle sub-concessioni su manufatti liberi o nuovi che la società riceve in uso dal Comune;
- di una parte variabile calcolata in relazione alle sub-concessioni su manufatti che si rendessero liberi successivamente alla costituzione della società e che il Comune si impegna a concedere in uso;



- g) quanto alle tariffe, si precisa che a fronte dell'espletamento delle attività cimiteriali, la società ha il diritto di percepire dagli utenti le tariffe allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 2003 (mecc. 2003 01929/040) e successive modificazioni adottate preliminarmente alla costituzione. Dette tariffe, in linea generale, sono aggiornate al primo febbraio di ogni anno secondo la variazione dell'indice generale ISTAT dei costi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Altri corrispettivi, la cui determinazione non compete per disposizioni di carattere generale al Comune o ad altra Autorità, possono essere autorizzati dall'Assemblea dei soci della società;
- h) in ultimo, ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, come sopra delineato, si dà atto che sussistono:
- 1) gli indirizzi in atti, come da statuto e Contratto di Servizio, che saranno trasfusi nella carta dei servizi;
 - 2) la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e dell'organo di controllo;
 - 3) i controlli da effettuarsi come da Contratto di Servizio;
 - 4) gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi il coinvolgimento dell'azionista Comune di Torino per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti.

In particolare, le attività della Società avverranno sotto il controllo e la vigilanza del Comune, che eserciterà tutte le funzioni di regolamentazione previste dalla normativa vigente in materia cimiteriale. Il Comune altresì controllerà che la qualità del servizio reso agli utenti sia conforme agli indirizzi espressi nell'allegato sub 2 "Finalità e indirizzi di erogazione del servizio" e che gli stati di avanzamento del processo di certificazione di qualità siano coerenti con il termine previsto dai citati indirizzi.

Per favorire le attività di controllo e vigilanza, la Società avrà l'obbligo di consentire agli Uffici comunali tempestivo accesso a tutta la documentazione in proprio possesso e a rispondere ai quesiti posti con documentate e motivate relazioni scritte, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

La Società dovrà tenere una contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi affidati, articolati per centri di costo, e idonee scritture che consentano in ogni momento la evidenziazione dei costi e delle immobilizzazioni realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, nonché l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico.

Le funzioni di controllo sui servizi potranno essere espletate anche dall'Agenzia per i servizi pubblici Locali, quale organo di supporto del Consiglio Comunale costituito ai sensi dell'art. 72 dello Statuto della Città di Torino, che eserciterà le sue funzioni nei modi ritenuti più idonei, salva l'autonomia imprenditoriale della società.

L'affidamento del servizio in oggetto attiene ai criteri generali di gestione dei servizi e, pertanto, i Consigli Circoscrizionali, ai sensi dell'art. 43 e dell'art. 44 del vigente Regolamento del Decentramento, in attuazione dell'art. 54 dello Statuto comunale, sono tenuti a esprimere parere obbligatorio sul presente provvedimento.

Si richiede che detto parere sia reso nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'art. 44 comma 2 del predetto regolamento per le ragioni di urgenza dettate dall'esigenza che la società sia iscritta nel Registro delle Imprese per ridurre al minimo il periodo di proroga del citato affidamento diretto all'AMA S.p.A..

I pareri espressi costituiranno parte integrante al presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 80 del Regolamento del Consiglio Comunale, l'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali esprime parere obbligatorio, da rendere come sopra e per le stesse ragioni entro quindici giorni dalla richiesta, parere che, appena reso, verrà allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante.

Si precisa infine, che la ricollocazione del personale in servizio è stata regolata da un accordo con le organizzazioni sindacali aziendali siglato il 27 marzo 2002 e che la spesa per la sottoscrizione e versamento del capitale iniziale di Euro 1.000.000,00 è stata individuata tra gli investimenti da finanziare con mutuo da contrarre con il pool Banca OPI S.p.A. (capogruppo) - Dexia Crediop S.p.A. - Banca Intesa S.p.A., in relazione ai quali a quest'ultima è stato richiesto dall'Amministrazione comunale il "Formale impegno 2004" (deliberazione della Giunta Comunale in data 14 settembre 2004 - mecc. 2004 07275/024), assunto dal predetto Istituto finanziatore in data 20 settembre 2004 - posizione 2004100 - per il triennio 2004/2006: l'erogazione della spesa è subordinata alla concessione del mutuo.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;


PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la costituzione di una Società per Azioni unipersonale denominata "CIMITERI TORINO S.P.A." con sede in Torino, avente ad oggetto l'espletamento del servizio funerario, inteso come insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché la gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali.

- con capitale iniziale determinato in Euro 1.000.000,00 interamente sottoscritto e versato dal Comune di Torino, ai sensi dell'art. 2342 del codice civile, e durata indeterminata, ai sensi dell'art. 2328 comma 2 n. 13 del codice civile;
- 2) di approvare lo statuto della costituenda società, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. _____);
- 3) di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, da nominarsi su designazione del Sindaco, nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale con provvedimento di iniziativa consiliare del 4 ottobre 1993 (mecc. 93 07634/01), per la prima volta nell'atto costitutivo, al quale sono attribuite le competenze di cui al citato schema di statuto;
- 4) di affidare alla costituenda società, sempre ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il servizio pubblico in oggetto nonché la gestione dei civici complessi cimiteriali e di tutti i beni strumentali alla resa del servizio stesso, per la medesima durata dell'affidamento e di approvare il relativo schema di Contratto di Servizio che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 - n. _____);
- 5) di concedere in uso alla costituenda società i sei complessi cimiteriali denominati "Cimitero Monumentale", "Cimitero Parco", "Cimitero Abbadia di Stura", "Cimitero di Cavoretto", "Cimitero di Sassi" e "Cimitero di Mirafiori", nonché tutti i beni immobili e mobili, gli impianti e le reti strumentali allo svolgimento dei servizi e delle attività di gestione affidate alla società, nei limiti e con le modalità indicate agli articoli 3 et 4 del Contratto di Servizio, ed al canone determinato agli articoli 5 et 6 del contratto stesso;
- 6) di stabilire che il conferimento della titolarità del servizio alla società abbia durata dal 1° gennaio 2005 e fino a eventuale revoca dell'affidamento. Il Contratto di Servizio ha pertanto la stessa durata dell'affidamento del servizio pubblico, ma lo stesso contratto sarà oggetto di revisione concordata tra le parti ogni 7 anni, ove se ne ravvisi la necessità od opportunità, e fatto salvo quanto disposto in materia di canone dal contratto stesso;
- 7) di dare atto che le spese per la costituzione della società, inerenti e conseguenti e quelle per la sottoscrizione del contratto, sono a carico della società stessa;
- 8) di dare atto che la spesa sarà finanziata con mutuo da contrarre con il pool Banca OPI S.p.A. (capogruppo) - Dexia Crediop S.p.A. - Banca Intesa S.p.A. - per un importo di Euro 1.000.000,00 - a valere sul "Formale Impegno 2004" posizione 2004100 - per il triennio 2004/2006 del 20 settembre 2004. L'erogazione della spesa è subordinata alla concessione del mutuo. Gli oneri finanziari dell'investimento sono inclusi nella previsione di spesa del bilancio pluriennale 2004/2006 approvato, contestualmente al Bilancio annuale 2004, con deliberazione consiliare n. 41 (mecc. 2004 01221/024), esecutiva dal 24 aprile 2004;
- 9) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'impegno della spesa, l'accertamento contestuale dell'entrata del mutuo di pari importo e la liquidazione della spesa, subordinando l'erogazione della stessa alla concessione del mutuo di cui al punto precedente, e

conseguentemente la sottoscrizione dell'atto costitutivo, nonché altri provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione;

- 10) di autorizzare sin d'ora il legale rappresentante della Città, o suo delegato a sottoscrivere l'atto costitutivo della società ed il Contratto di Servizio, apportando eventuali modifiche non sostanziali.



Presidente - pongo in discussione l'emendamento 43 al provvedimento presentato dagli Assessori Dealessandri e Peveraro:

A pagina 10, punto 4) del dispositivo, quinta riga, il testo: "(all. 2 - n.)" è sostituito dal seguente "(all. 2bis - n.)".

Sono intervenuti il Presidente Marino e l'Assessore Peveraro, i cui interventi sono inseriti nel processo verbale della seduta del Consiglio Comunale.

Presidente - pongo in votazione il sub-emendamento 20 al testo dell'allegato 2 bis, presentato dal Consigliere Castronovo:

A pagina 9, articolo 9 - Obblighi del Comune, comma 2, punto (iii), seconda riga, le parole "per la collaborazione" sono sostituite dalle seguenti: "nella definizione". . .

IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevato che in ordine a tale emendamento sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Altea, Chiavarino e Levi-Montalcini.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Airola, Buronzo, Coppola, Costa, Lospinuso e Troiano.

Il Presidente dichiara approvato il sub-emendamento con il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI	29
VOTI FAVOREVOLI	29
VOTI CONTRARI	/

Sono intervenuti il Presidente Marino e l'Assessore Peveraro, i cui interventi sono inseriti nel processo verbale della seduta del Consiglio Comunale.

Presidente - pongo in votazione il sub-emendamento 21 al testo dell'allegato 2 bis, presentato dal Consigliere Castronovo:

A pagina 10, articolo 9 - Obblighi del Comune, comma 3, punto (ii), settima riga, dopo le parole "previa approvazione" inserire il seguente testo: "scritta, trasmessa anche via fax o posta elettronica o con altro mezzo idoneo".

IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevato che in ordine a tale emendamento sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Chiavarino e Levi-Montalcini.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Airolà, Costa, Lospinuso, Panero e Troiano.

Il Presidente dichiara approvato il sub-emendamento con il seguente risultato:

PRESENTI	31
Si astengono i Consiglieri Altea e Coppola.	
ASTENUTI	2
VOTANTI	29
VOTI FAVOREVOLI	29
VOTI CONTRARI	/


Sono intervenuti il Presidente Marino e l'Assessore Peveraro, i cui interventi sono inseriti nel processo verbale della seduta del Consiglio Comunale.

Presidente - pongo in votazione il sub-emendamento 23 al testo dell'allegato 2 bis, presentato dal Consigliere Castronovo:

A pagina 11, articolo 11 - Attività di programmazione ..., comma 4, punto a), seconda riga, la parola "trasmette" è sostituita dalla seguente: "trasmettere".

IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevato che in ordine a tale emendamento sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile;



procede alla votazione nei modi di regolamento.

Dichiara di non partecipare al voto il Consigliere Ferragatta.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Airola, Chiavarino, Coppola, Costa, Levi-Montalcini, Lospinuso e Troiano.

Dichiara voto contrario il Consigliere Altea.

Il Presidente dichiara approvato il sub-emendamento con il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI	30
VOTI FAVOREVOLI	29
VOTI CONTRARI	1

Presidente - pongo in votazione l'emendamento 43 comprensivo degli emendamenti testé approvati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevato che in ordine a tale emendamento sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Altea, Chiavarino e Levi-Montalcini.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Airola, Coppola, Costa, Lospinuso e Troiano.

Dichiara voto contrario il Consigliere Castronovo.

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI	30
VOTI FAVOREVOLI	29
VOTI CONTRARI	1

Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvato l'emendamento nel testo quale sopra emendato.

Presidente - pongo in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento testé approvato e degli emendamenti approvati nelle sedute del 18 aprile 2005 ore 16.00 e 22.00, di seguito riportati:

PROVVEDIMENTO

A pagina 1, nell'oggetto, le parole: "*COSTITUZIONE SOCIETA' PER AZIONI UNIPERSONALE CIMITERI TORINO S.P.A.*" -" sono soppresse.

A pagina 2, sesto capoverso, il testo: "*non solo risulta, come si vedrà più avanti, impropria normativamente per le dimensioni e le caratteristiche che i servizi cimiteriali esprimono, ma*" è soppresso.

A pagina 3, secondo capoverso, seconda riga, il testo: "*ma la costituzione ex novo di una struttura organizzativa*" è sostituito dal seguente: "*ma il passaggio dell'attuale forma organizzativa in economia, ad un nuovo assetto che, pur mantenendo inalterati ambiti di azione e competenze fino a qui esercite, realizzi all'interno di un contenitore societario esistenti migliori forme organizzative*"

A pagina 3, terzo capoverso, prima riga, le parole: "*potrà essere conferito*" sono sostituite dalle seguenti: "*dovrà essere assegnato*".

A pagina 3, terzo capoverso, quarta riga, la parola: "*comprende*" è sostituita dalle seguenti: "*comprenda e strutturalmente includa*".

A pagina 3, quinto capoverso, prima riga, il testo: "*Una struttura societaria dedicata esclusivamente ai servizi cimiteriali*" è sostituito dal seguente: "*La configurazione dei servizi cimiteriali all'interno di una struttura societaria*".

A pagina 3, al termine del quinto capoverso, aggiungere il seguente testo:

Peraltro, l'Amministrazione intende, col presente provvedimento, trasferire soltanto le sue attuali competenze in materia, e normare tale rapporto con idoneo contratto di servizio; in qualità di socio unico del soggetto deputato a gestire, il Comune non autorizzerà, fino a formale modifica da parte del Consiglio Comunale di tale intendimento, articolazioni della struttura organizzativa del servizio mediante la costituzione, o la partecipazione, in soggetti giuridici diversi deputati a svolgere attività correlate all'ambito di operatività, così come succede, invece, in altre realtà.

A pagina 3, sesto capoverso, seconda riga, dopo le parole: "*mantenere in*" aggiungere la seguente:

funzione sociale".

A pagina 4, al termine del quinto capoverso, dopo le parole: "*comparto cimiteriale*" aggiungere il seguente testo: "*; tuttavia tale provvedimento prevedeva la possibilità che venissero espletate le più ampie funzioni da parte del neo-costituito soggetto, oltre a non essere definita,*



allora, in via ultimativa, l'esclusione espressa dalla partecipazione al capitale da parte di operatori privati, opzione, ora, definitivamente esclusa anche dalla modalità di rapporto con il Comune di Torino, ai sensi dell'art. 113, comma 5 lettera c) del TUEL".

A pagina 4, sesto capoverso, prima riga, le parole: "Ciò anche perché il" sono sostituite dal seguente testo: "Da un punto di vista normativo, la forma societaria è inclusa tra le forme di gestione previste dal legislatore per l'erogazione dei servizi pubblici locali. Il".

A pagina 5, il primo, il secondo ed il terzo capoverso: "Tra le significative innovazioni esecutiva dal 28 aprile 2003." sono sostituiti dal seguente testo:

" Tra le significative innovazioni contenute in quest'ultima modificazione vanno annoverate la sostituzione della nozione di rilevanza industriale con quella di rilevanza economica maggiormente aderente alla distinzione di fonte comunitaria fra "servizi di interesse generale" e "servizi di interesse economico generale" - e la possibilità di erogazione di questi ultimi servizi con affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico (così detta gestione "in house") e di quelli privi di rilevanza economica con le modalità già previste dall'art. 113 bis TUEL.

Tuttavia, non sussiste una elencazione tra servizi pubblici a rilevanza economica e servizi privi della stessa.

Sulla base del diritto comunitario i servizi pubblici di rilevanza economica possono essere intesi come quei servizi che riguardano la collettività e che vengono offerti in un dato mercato dietro il pagamento da parte degli utenti di un prezzo o canone, che di regola serve a coprire costi, oltre a remunerare il capitale investito.

La rilevanza economica, quindi, può essere riconosciuta ai singoli servizi locali, non priori, come attributo della natura dell'attività, ma solo come conseguenza del modello gestionale scelto per la loro organizzazione.

Per l'erogazione dei servizi a rilevanza economica, il legislatore individua all'art. 113 quinto comma TUEL solo forme di gestione societaria, e precisamente le seguenti forme di gestione:

- a) società di capitali individuate con ricorso a gara ad evidenza pubblica;
- b) società di capitali miste, coi soci scelti con procedure ad evidenza pubblica;
- c) società di capitali interamente pubbliche che operino prevalentemente con gli enti pubblici che le controllano (c.d. gestione "in house").

I servizi pubblici privi di rilevanza economica possono invece essere inquadrati tra quei servizi che hanno principalmente scopo solidaristico, caratterizzati dalla mancanza di uno scopo principalmente lucrativo, dalla non assunzione dei rischi connessi a tale attività, dal finanziamento pubblico dell'attività e dal soddisfacimento di bisogni in modo diverso dall'offerta di beni o servizi sul mercato.

Detti servizi erano gestibili in una delle forme di cui all'art. 113 bis TUEL. La Corte Costituzionale tuttavia con sentenza del 27 luglio 2004 n. 272 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 113 bis TUEL in quanto detta materia, non inerendo alla tutela della concorrenza non è di competenza statale.

Pertanto l'abrogazione dell'art. 113 bis pone il problema di quali forme organizzative gli enti locali possano adottare per la gestione di tali servizi. Sembra che tra le forme di gestione consentite dal legislatore, possano essere individuate dagli enti locali, nell'esercizio del proprio potere organizzativo la gestione in economia, l'istituzione o l'azienda speciale (figli

disciplinate dall'art. 114 D.Lgs. 267/2000); il consorzio, qualora più enti locali intendano addivenire alla gestione associata di uno o più servizi (art. 31 D.Lgs. 267/2000); le forme societarie ravvisabili ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 267/2000 (come evoluzione organizzativa del modello azienda speciale), ed altre forme organizzative, non disciplinate dal D.Lgs. 267/2000, ma dall'art. 11 e seguenti codice civile, in virtù della capacità di diritto privato dell'ente locale, quali la fondazione e l'associazione, già oggetto di previsione nell'abrogato art. 113 bis e particolarmente diffuse nella prassi per la gestione di servizi di tipo culturale.

Nei servizi cimiteriali in senso stretto, ovvero quelli svolti fino ad ora dall'Amministrazione, coesistono peculiarità di entrambe le fattispecie; tuttavia, la difficoltà di determinare un quadro convenzionale con cui formalizzare i rapporti tra il nuovo soggetto, di qualunque forma giuridica esso sia, ed il contraente del contratto di servizio, ovvero la Città medesima, porta a percorrere, anche in via prudenziale, la collaudata strada del convenzionamento ex articolo 113 comma 5 lettera c), e a ricondurre ad un soggetto esistente la missione di sperimentare la gestione dei suddetti servizi per conto del Comune di Torino.

Peraltro, in presenza di un quadro normativo, in evoluzione sia nel campo dei servizi pubblici locali, sia nel comparto delle attività cimiteriali, la soluzione adottata permette la previsione di prossimi step di verifica della scelta adottata e l'assunzione di eventuali correttivi resisi necessari od opportuni."

Il testo compreso tra il quarto capoverso di pagina 5: "Con l'attuale proposta ..." e la prima riga del secondo capoverso di pagina 6: "L'erogazione del servizio" è sostituito dal seguente:

"Con l'attuale proposta di nuova gestione dei servizi cimiteriali e delle dotazioni patrimoniali strumentali, si formula quindi una positiva e organica risposta alle esigenze di miglioramento in termini di impianto giuridico, di disciplina contrattuale e di soluzioni organizzative ed economiche, che consentano il raggiungimento simultaneo di obiettivi di carattere sociale e di equilibrio economico.

Si ritiene pertanto necessario ed opportuno proporre il passaggio dalla gestione in economia alla gestione a mezzo di una società per azioni a capitale interamente pubblico, cui affidare l'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, alla condizione prevista dalla norma "che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano".

Detta società viene individuata nella società "Azienda Farmacie Comunali Torino S.p.A.", siglabile AFC Torino S.p.A., che attualmente gestisce le farmacie comunali.

Si tratta infatti di una società costituita per la gestione del servizio pubblico connesso alle farmacie comunali e derivante dalla trasformazione per atto unilaterale della preesistente azienda speciale farmacie comunali. La società è interamente partecipata dalla Città di Torino che ne è azionista unico.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124/2000 del 10 luglio 2000 (mecc. 2000 05610/64) la Città ha affidato alla società il servizio di gestione delle farmacie comunali ed ha approvato la "Convenzione tra la Città e la società per l'affidamento del servizio di gestione delle farmacie comunali" della durata di anni 99, sottoscritta il 29 dicembre 2000 ed ha concesso in uso le licenze per l'esercizio delle farmacie per la medesima durata.

Ora intende ampliare il suo oggetto sociale affidando anche l'erogazione dei servizi



cimiteriali garantendo tale scelta :

- un'immediata economicità rispetto alla costituzione di una nuova struttura societaria;
- una riorganizzazione entro la stessa struttura di servizi pubblici rilevanti sotto il profilo della salute e dell'igiene e con spiccate caratteristiche sociali;
- una collaudata organizzazione interna che si presta a una rapida gestione su base divisionale.

La società ha attualmente ad oggetto tra l'altro, l'assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Regionale, la vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, ecc. Detto oggetto viene ampliato con l'introduzione dell'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali. Il tutto come meglio risulta dallo Statuto della società che si allega al presente atto (Allegato 1), con le modificazioni proposte, che saranno adottate da una convocanda assemblea straordinaria. In particolare la denominazione della società sarà modificata in "AFC Torino S.p.A."

L'erogazione di questo ulteriore servizio".

A pagina 8, lettera h), al termine del punto 2), dopo le parole: "è dell'organo di controllo" aggiungere le seguenti: ", nonché la necessaria autorizzazione da parte dei componenti organi deliberativi del Comune di Torino per la gestione delle eventuali partecipazioni".

A pagina 8, dopo il penultimo capoverso: "Le funzioni di controllo imprenditoriale della società." inserire il seguente:

" Peraltro l'impiego di un soggetto giuridico esistente, partecipato al 100% dal Comune di Torino, realizza l'obiettivo di accelerare l'operatività della nuova forma organizzativa, con la fine, pur nella forma giuridica della S.p.A., di operare una gestione finalizzata non già a remunerare il capitale investito massimizzando gli utili, ma piuttosto di allocare le risorse in modo efficiente, avendo come obiettivo primario il soddisfacimento del cittadino-utente; a tal fine la società predisporrà budget e rendicontazione separate per attività con lo specifico fine a dimostrare all'azionista e quindi alla collettività, il conseguimento del prodotto sociale, oltre ovviamente ai normali indicatori economici previsti dal vigente Codice Civile."

A pagina 9, il primo, il secondo ed il terzo capoverso: "Si richiede che detto parere ... costituire parte integrante." sono sostituiti dai seguenti:

" I pareri espressi costituiranno parte integrante al presente provvedimento.

Le Circoscrizioni a cui è stato inviato il provvedimento in data 20 dicembre 2004, prot. 3578, hanno deliberato in proposito e su tali provvedimenti, allegati alla presente deliberazione ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 rispettivamente riferiti alle Circoscrizioni 1, 4, 6, 7 e 9 (all. 3-7 nn.), vengono espresse le controdeduzioni che

si allegano al presente atto (all. 8 - n.).

Le Circoscrizioni numeri 2, 3, 5, 8 e 10 non hanno presentato alcun parere.

Ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio Comunale, l'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali esprime parere obbligatorio. Detto parere, reso in data 24 gennaio 2005, prot. n. 25 si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 9 n.), e viene corredato dalle controdeduzioni degli uffici anch'esse allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 10 - n.)."

A pagina 9, seconda riga del quarto capoverso, il testo: "e che la spesa per la ... alla concessione del mutuo" è soppresso.

A pagina 9, il dispositivo: "1) di approvare, modifiche non sostanziali." è sostituito dal seguente:

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente, la riorganizzazione del servizio funerario comunale, con il passaggio dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali e strumentali, dall'attuale gestione in economia, alla gestione con conferimento della titolarità del servizio a favore dell' "Azienda Farmacie Comunali di Torino S.p.A.", ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 2) di autorizzare sin d'ora il legale rappresentante della Città, o suo delegato, a partecipare all'Asssemblea Straordinaria che sarà convocata per apportare allo statuto della Azienda Farmacie Comunali di Torino S.p.A. le modificazioni necessarie ed opportune per l'erogazione del nuovo servizio affidato, il tutto come risulta dal testo di Statuto allegato (all. 1 - n.), con la precisazione in particolare che la denominazione della società sarà "AFC Torino S.p.A." e la sua durata sarà a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2328 comma 2 n. 13 del Codice Civile;
- 3) di affidare alla predetta società, sempre ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il servizio pubblico in oggetto nonché la gestione dei civici complessi cimiteriali e di tutti i beni strumentali alla resa del servizio stesso secondo lo schema di "Contratto di servizio" che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 - n.);
- 4) di concedere in uso alla predetta società i sei complessi cimiteriali denominati "Cimitero Monumentale", "Cimitero Parco", "Cimitero Abbazia di Stura", "Cimitero di Cavoretto", "Cimitero di Sassi" e "Cimitero di Mirafiori", nonché tutti i beni immobili e mobili, gli impianti e le reti strumentali allo svolgimento dei servizi e delle attività di gestione affidate alla società, nei limiti e con le modalità indicate agli articoli 3 et 4 del contratto di servizio, ed al canone determinato agli articoli 5 et 6 del contratto stesso;
- 5) di stabilire che il conferimento della titolarità del servizio alla società abbia durata dalla sottoscrizione del contratto fino ad eventuale revoca dell'affidamento. Il contratto di servizio ha pertanto la stessa durata dell'affidamento del servizio pubblico, ma lo stesso contratto sarà oggetto di revisione concordata tra le parti ogni 7 anni, ove se ne ravvisi la necessità od opportunità, e fatto salvo quanto disposto in materia di canone dal contratto stesso;
- 6) di autorizzare sin d'ora il legale rappresentante della Città, o suo delegato, a sottoscrivere il contratto di servizio apportando eventuali modifiche non sostanziali;
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267."

A pagina 10, punto 2) del dispositivo, il testo: "(all. 1 - n.)" è sostituito dal seguente "(all. 1 bis - n.)".



ALL'ALLEGATO 1 BIS

A pagina 6, articolo 11 - Competenze dell'assemblea ..., quarto capoverso, lettera h), dopo le parole: "*in società*", inserire il seguente testo: "*Ai relativi atti dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino competenti ordinariamente*".

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Altea, Chiavarino, Levi-Montalcini e Lospinuso.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Airola, Coppola, Costa e Troiano.

Dichiara voto contrario il Consigliere Castronovo.

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI	30
VOTI FAVOREVOLI	29
VOTI CONTRARI	1

Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Presidente - pongo ora in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di legge.

Dichiara di non partecipare al voto il Consigliere Levi-Montalcini.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Airola, Altamura, Altea, Chiavarino, Costa, Lospinuso, Passoni e Troiano.

Dichiara voto contrario il Consigliere Castronovo.

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

PRESENTI 29


Si astiene il Consigliere Coppola.

ASTENUTI 1

VOTANTI 28

VOTI FAVOREVOLI 27

VOTI CONTRARI 1



In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Repice

IL PRESIDENTE
Marino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ


La presente deliberazione:

- a) ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22 aprile 2005 al 6 maggio 2005.
- b) ai sensi dell'art. 134, 3° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta esecutiva in data 2 maggio 2005, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Torino, 9 maggio 2005.

IL DIRIGENTE SETTORE PROCESSO DELIBERATIVO
F.to BAYMA

La presente copia composta di n. 12 fogli per complessive n. 23 facciate, è conforme all'originale esistente presso questo Archivio comunale.
Gli allegati (in n. di 1) sono rilasciati in separata copia conforme.
Torino, 17 MAG. 2005



CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PER LA GESTIONE DEI RELATIVI BENI. CONCESSIONE IN USO DEI CIMITERI

TESTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

MODIFICAZIONI APPORTATE

Tra le seguenti parti:

COMUNE DI TORINO con sede in Torino Piazza Palazzo di Città n.1 (Codice Fiscale _____), rappresentato da _____, in qualità di _____ di seguito denominato

"Comune"

E SOCIETA' CIMITERI TORINO S.p.A., in forma abbreviata "_____".¹

con sede in _____ C.F. _____ e Registro delle Imprese di Torino n. _____ capitale sociale Euro _____ in persona del Legale Rappresentante _____ di seguito denominata "Società",

Premesso

che l'art.113, comma 5, lettera c) del testo unico degli enti locali approvato con D. Lgs. 267/00, disciplina la possibilità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica mediante conferimento della titolarità del servizio a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano;

AFC TORINO S.P.A.²


ALLEGATO N.
a Deliberazione **19 APR. 2005**
Verb.

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ è stata approvata la riorganizzazione del servizio funerario comunale, con il passaggio dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali, dall'attuale gestione in economia, alla gestione con conferimento della titolarità del servizio a favore dell' "AFC Torino SPA", ai sensi dell'art.113, comma 5, lett. c) del testo unico degli enti locali D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale del _____ è stata approvata la costituzione della Società Cimiteri Torino S.p.A. per la gestione dei servizi cimiteriali ai sensi del predetto art.113, comma 5, lett. c) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

che l'art.113, comma 11 del D. Lgs. 267/00 stabilisce che i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio sono regolati da contratti di servizio, che dovranno prevedere livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti;

che, nel rispetto dei presupposti di cui al comma 5 lettera "c" dell'art.113, ai fini della concreta attuazione dei presupposti



dell'affidamento in house, sussistono:

- gli indirizzi in atti, come da statuto e contratto di servizio, poi trasfusi nella carta dei servizi;
- la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e dell'organo di controllo;
- i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio;
- gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi il coinvolgimento degli azionisti locali per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti.

- che il vigente Statuto comunale disciplina all'art.71 le modalità di gestione dei servizi pubblici comunali, prevedendo tutte le fattispecie consentite dalla normativa;

- che in esecuzione della suddetta deliberazione del C.C., con atto a rogito notaio in ... repertorio n. è stata costituita la società a socio unico Comune di Torino in forma abbreviata con sede in ... con

C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Torino al n., con Capitale Sociale di Euro (...) avente ad oggetto ...;

- che è pertanto necessario addivenire alla stipula del contratto di servizio al fine di disciplinare i rapporti tra il Comune e la Società in relazione alle forme e alle modalità di gestione del servizio in oggetto.

Tutto ciò premesso e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune di Torino e la Società, per l'erogazione del servizio funerario nel territorio del Comune, inteso come insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali, e per la gestione del complesso immobiliare demaniale dei civici cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali, nonché la concessione in uso dei beni a ciò necessari.

2. In particolare, i predetti servizi e gestione comprendono:

a) l'inumazione e la tumulazione di salme, di resti mortali, di ossa e di ceneri e la conservazione degli stessi in loculi o in qualsivoglia altra forma di sepoltura ammessa dalla normativa vigente; l'esumazione e la restumulazione ordinarie e straordinarie di salme, di resti mortali, di ossa e di ceneri; la loro traslazione interna e gestione;

b) la pulizia cimiteriale nonché la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle aree cimiteriali; il controllo degli accessi e della viabilità cimiteriali;

c) la collaborazione con il Comune in ordine ai procedimenti funerari e, segnatamente l'assistenza al Comune nella predisposizione di tutte le pratiche relative ai servizi comunali in oggetto, tra cui, a mero titolo esemplificativo, aggiunzioni, notifiche, autorizzazioni, dinieghi,

ART. 1 - OGGETTO

collaudi, sanzioni, concessioni, decadenze, revoche, rinunce e l'assistenza al Comune per la realizzazione del piano regolatore cimiteriale;

d) la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti siti nei cimiteri e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi in oggetto, ivi inclusi gli impianti, le reti fognarie, elettriche, idriche, il verde cimiteriale. Ai fini del presente contratto, per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi che servono a mantenere i beni e gli impianti esistenti nel corretto stato di decoro, efficienza e funzionalità.

3. La società potrà effettuare, previa autorizzazione del Comune, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento, miglioria e valorizzazione funzionali all'erogazione dei servizi affidati ed alla relativa gestione dei beni strumentali. Per manutenzione straordinaria si intendono, a mero titolo esemplificativo, gli interventi di rifacimento, consolidamento, ristrutturazione di particolari architettonici, strutturali e tecnologici del patrimonio immobiliare nei limiti necessari alla conservazione della loro integrità statica e funzionale.

4. E' esclusa dall'affidamento la concessione di aree di cui all'articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

5. L'affidamento del servizio e della attività di gestione è automaticamente esteso ad eventuali ampliamenti o costituzione *ex novo* di cimiteri nell'ambito del territorio del Comune, nonché a qualunque incremento, addizione, miglioria od opera realizzate dalla Società o dal Comune su richiesta della Società in relazione a beni strumentali.

6. Nel caso in cui l'affidamento del servizio pubblico e dell'attività di gestione di cui al presente articolo da parte del Comune in favore della Società venga esteso o ridotto con riguardo alle attività o ai beni che ne costituiscono oggetto, viene del pari esteso o ridotto l'oggetto del contratto.

ART. 2 - DURATA

Il Comune conferisce la titolarità del servizio alla società ai sensi dell'art.113 comma 5 lettera c) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., dal 1° gennaio 2005 e fino a eventuale revoca dell'affidamento, come disciplinata all'art.13 del presente contratto.

Il presente contratto di servizio ha pertanto la stessa durata dell'affidamento del servizio pubblico.

Lo stesso contratto sarà oggetto di revisione concordata tra le parti ogni 7 anni, ove se ne ravvisi la necessità ed opportunità, e fatto salvo quanto infra disposto in materia di canone.




ART. 2 - DURATA

1. Il Comune conferisce la titolarità del servizio alla società ai sensi dell'art.113 comma 5 lettera c) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., dal 1° gennaio 2005 e fino a eventuale revoca dell'affidamento, come disciplinata all'art.15 del presente contratto.

Lo stesso contratto sarà oggetto di revisione concordata tra le parti ogni sette anni, ovvero ogni qualvolta una parte comunichi all'altra la necessità od opportunità di revisione di istituti contrattuali, fatto salvo quanto infra disposto in materia di canone.


ART.3 - CONCESSIONE IN USO DEI BENI



1. Per l'espletamento del servizio oggetto di affidamento e di tutte le attività connesse e strumentali, il Comune concede in uso alla Società, per la stessa durata dell'affidamento, tutti i beni mobili ed immobili, demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili, afferenti i complessi cimiteriali siti nel territorio del Comune, nonché gli uffici del Comune adibiti al servizio al momento della stipulazione del contratto.
2. I beni di cui al comma 1. vengono concessi in uso con le più ampie facoltà, ivi espressamente incluse quella di effettuare e mantenere sepolture di salme, resti mortali, ossa e ceneri per tutta la durata della concessione e quella di effettuare, previa autorizzazione del Comune, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento, miglioria e valorizzazione che la Società reputi funzionali all'utilizzo dei beni concessi e/o all'espletamento dei servizi affidati.
3. Entra a far parte della concessione in oggetto qualunque incremento, addizione, miglioria od opera realizzate dalla Società o dal Comune su richiesta della Società in relazione a beni immobili siti nei complessi cimiteriali, dal momento del relativo collaudo, ivi compresi i manufatti per sepoltura liberi (loculi e cellette) via via disponibili in esito ai lavori iniziati o programmati dal Comune in data anteriore alla costituzione della società.
- Costituiscono altresì oggetto della concessione i manufatti per sepoltura che divengano liberi per scadenza o retrocessione anticipate. In caso di retrocessione anticipata di manufatti per sepolture concessi dal Comune anteriormente alla data di costituzione della Società, quest'ultima si impegna ad anticipare a favore dell'avente titolo retrocedente la quota di canone non usufruita, secondo le condizioni dettate dal regolamento comunale; detto anticipo sarà rimborsato dal Comune alla Società.
4. Entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente contratto di servizio il Comune e la Società predispongono un inventario dei beni immobili e mobili oggetto della concessione, evidenziandone la consistenza e lo stato di manutenzione.
5. Il Comune trasferisce immediatamente alla Società la cartografia e la documentazione tecnico - amministrativa in proprio possesso relative alle aree, alle reti, agli impianti ed agli immobili oggetto di concessione.
6. I beni concessi in uso devono essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione, compatibilmente all'usura dovuta all'utilizzo ed al trascorrere del tempo, al termine della concessione.
7. La concessione in uso di cui al presente articolo decade qualora l'affidamento del

<p>servizio pubblico e dell'attività di gestione di cui all'art.1 da parte del Comune in favore della Società venga annullato, revocato o perda efficacia per qualsivoglia ragione. Nel caso in cui il predetto affidamento venga esteso o ridotto con riguardo alle attività o ai beni che ne costituiscono oggetto, viene del pari esteso o ridotto l'oggetto della concessione di cui al presente articolo.</p>	
<p>8. Al venir meno, in tutto o in parte, della concessione, spetta alla Società, in relazione ai beni da essa realizzati con proprie risorse patrimoniali, un indennizzo pari al costo di realizzazione degli interventi diminuito di un importo risultante dall'applicazione su tale valore della percentuale degli ammortamenti già operati, o della percentuale di effettivo deperimento, se superiore.</p>	
<p>ART. 4 - SUB-CONCESSIONE IN USO DEI MANUFATTI PER SEPOLTURE</p>	
<p>1. Il Comune, sin d'ora e per tutta la durata della concessione, autorizza la Società ad attribuire a soggetti terzi, privati o pubblici, il diritto di mantenere salme, resti mortali e ceneri nei loculi e nelle altre forme di sepoltura oggetto della concessione medesima, per una durata massima di anni 99, ai sensi della vigente legislazione di settore. La Società deve fornire al comune tutti i dati relativi ai terzi beneficiari con modalità e tempi concordati tra le parti.</p>	
<p>2. Nel caso in cui la concessione di cui all'art.4 venga meno i rapporti di sub-concessione di cui al comma 1 si intendono costituiti direttamente tra il Comune ed i terzi sub-concessionari fino alla scadenza originariamente pattuita da questi ultimi con la Società.</p>	
<p>3. Le subconcessioni di cui ai commi 1 e 2 vengono assentite a favore esclusivamente delle persone indicate dal Comune qualora in concomitanza di trasporto funebre. A tal proposito la Società - tramite applicativi informatici - è tenuta a consentire l'accesso dell'ufficio comunale competente alla banca dati delle sepolture disponibili.</p>	
<p>4. In caso di retrocessione anticipata di manufatti per sepolture oggetto di sub-concessione da parte della Società, la medesima si impegna al rimborso a favore dell'avente titolo retrocedente della quota di canone non usufruita secondo le condizioni dettate dal regolamento comunale.</p>	
<p>ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE</p>	<p>ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE</p>
<p>Per la concessione in uso di cui all'art.3 e la coltà di sub-concessione di cui all'art.4 la Società versa al Comune un canone annuale, di entità variabile, formato anno per anno dai seguenti componenti:</p>	
<p>una somma fissa annuale pari ad Euro 045.000,00, per l'utilizzo dei complessi materiali, esclusi i beni di cui alle successive</p>	

lettere b), c) e d);	
b) una somma variabile annuale, determinata con riguardo al costo dei manufatti per sepolture che, all'atto della costituzione della Società, sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione da parte del Comune, ma non sono ancora stati utilizzati.	
Tale somma viene determinata anno per anno sulla base dei costi sostenuti dal Comune fino ad esaurimento degli interventi in corso di realizzazione, come da relative fatture, ed è dovuta in ogni caso, a prescindere dall'utilizzo che la Società faccia dei manufatti in oggetto.	
Le parti convengono che il pagamento di detta somma sia dilazionato in ragione della sub-concessione a terzi da parte della Società dei manufatti in oggetto, restando inteso che:	
- la Società corrisponde al Comune gli interessi annuali sul debito residuo, nella misura pari al tasso variabile applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti, due giorni lavorativi antecedenti la data del 31 dicembre, maggiorato dello 0,1%;	
- in ogni caso il debito residuo deve essere integralmente pagato entro e non oltre il 31.12.2020.	
Nel determinare i costi di realizzazione dei manufatti per sepolture, il Comune si attiene ai seguenti criteri:	
- per i manufatti per sepolture realizzati successivamente al 1 gennaio 1994 e per quelli in corso di realizzazione: ripartendo unitariamente il costo sostenuto dal Comune per la realizzazione del relativo fabbricato oppure, in difetto, facendo riferimento al costo sostenuto per manufatti di analoga tipologia;	
- per i manufatti per sepolture realizzati anteriormente al 1 gennaio 1994: euro 200,00 per ogni loculo ed euro 50,00 per ogni celletta;	
- per i manufatti per sepolture realizzati nelle ampliamenti storiche del Cimitero Monumentale (dalla Prima alla Sesta) o che necessitino comunque di interventi di riqualificazione o recupero: euro 100,00 per ogni loculo.	
c) una somma variabile annuale, determinata con riguardo a manufatti per sepolture che nell'anno di riferimento costituiscano oggetto di scadenza o di retrocessione anticipate e divengano utilizzabili dalla Società.	
Detta somma viene calcolata, dedotte le quote di ammortamento computate sugli anni di durata della originaria concessione comunale, secondo i seguenti criteri:	
- per i manufatti per sepolture realizzati successivamente al 1 gennaio 1994 e per quelli in corso di realizzazione: ripartendo unitariamente il costo sostenuto dal Comune per la realizzazione del relativo fabbricato, oppure, in difetto, facendo riferimento al costo sostenuto per manufatti di analoga tipologia;	

per i manufatti per sepolture realizzati anteriormente al 1 gennaio 1994: euro 200,00 per ogni loculo ed euro 50,00 per ogni celletta;	
per i manufatti per sepolture realizzati nelle ampliamenti storiche del cimitero Monumentale (dalla Prima alla Sesta) o che necessitino comunque di interventi di riqualificazione o recupero: euro 100,00 per ogni loculo.	
In ogni caso l'importo dovuto non potrà essere inferiore a 100,00 euro per loculo e 25,00 euro per celletta.	
d) una somma variabile annuale, pari al tasso annuale Euribor a 6 mesi (Act 360) rilevabile alla pagina Euribor 01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate due giorni lavorativi antecedenti la data del 31 dicembre, maggiorato dello 0,75%, applicato agli importi eventualmente spesi dalla Società per interventi di manutenzione straordinaria, incremento o valorizzazione dei complessi cimiteriali ai sensi del successivo articolo 11, commi 5, punto b) e 6.	
2. Le parti rinegoziano tutte o parte delle somme componenti il canone ogni cinque anni oppure qualora intervengano fatti imprevedibili che alterino sostanzialmente le condizioni di fatto o di diritto esistenti al momento della stipulazione del presente contratto.	<u>2. Le parti rinegoziano in tutto o in parte le</u> somme componenti il canone ogni cinque anni oppure qualora intervengano fatti imprevedibili che alterino sostanzialmente le condizioni di fatto o di diritto esistenti al momento della stipulazione del presente contratto.
ART. 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE	
1. La somma di cui all'art.5, comma 1, lettera a) viene versata dalla Società al Tesoriere civico in rate trimestrali entro il ventesimo giorno dell'ultimo mese di ciascun trimestre.	
2. Il pagamento delle somme di cui all'art.5, comma 1, lettere b) e c) avviene entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui i manufatti hanno costituito oggetto di sub-concessione da parte della Società ai sensi dell'art.4.	
3. Entro il primo trimestre di ogni anno le parti determinano, sulla base delle comunicazioni della Società e dei relativi controlli, l'ammontare effettivo della somma che la Società medesima deve versare ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera d), con riguardo all'anno precedente. Il pagamento di detta somma avviene entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la determinazione.	
4. Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune provvede a rimborsare la società dell'ammontare delle anticipazioni liquidate ad aventi titolo richiedenti ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 nel corso dell'anno precedente.	
ART. 7 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'	ART. 7 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'
1. L'erogazione del servizio in oggetto e la gestione dei beni ad esso connessi non possono	



essere ceduti, trasferiti né sub-concessi a terzi.	
2. La Società si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente Contratto, nel rispetto delle norme vigenti applicabili alla materia. In caso di violazione di legge da parte della società, essa è unica responsabile per le sanzioni applicate nei suoi confronti.	
3. La Società si obbliga a svolgere le attività per l'erogazione del servizio con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard quantitativi e qualitativi come <i>infra</i> meglio definiti, impegnandosi a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento e alla razionalizzazione del servizio, al fine di contenere i costi.	
4. La Società si impegna ad adottare apposito codice etico e di comportamento per i propri dipendenti e da estendere ai propri collaboratori e fornitori di servizi quale clausola obbligatoria dei rispettivi contratti.	
5. I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della Società che nei rapporti con l'utenza.	
6. La Società provvede all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione del complesso cimiteriale esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e all'articolo 143 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, senza che ciò la esoneri dagli obblighi, oneri e responsabilità derivanti dal contratto medesimo, restando unica responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed eventuali appaltatori/fornitori. Gli appaltatori e/o i fornitori della Società non hanno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.	
7. La Società mantiene sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da ogni danno che possa derivare a persone e/o cose dall'esercizio delle attività ad essa affidate ai sensi del presente contratto, siano esse effettuate direttamente ovvero attraverso appaltatori.	
8. La Società si obbliga ad osservare le disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza, nonché ad osservare le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria che	 

disciplinano tra l'altro lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio.

ART. 8 - ASSICURAZIONE DANNI VERSO TERZI E RESPONSABILITA'

1. La Società assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati all'Amministrazione Comunale e/o a terzi direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.

2. La Società provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti dell'amministrazione comunale e dei terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati. Copia dei relativi contratti deve essere consegnata al Comune entro 60 giorni dalla stipula del presente Contratto.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di servizio da parte della Società.

2. L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:

(i) nel cedere gratuitamente alla Società il software di gestione dei servizi funerari denominato "Stige", attualmente in uso dalla Direzione servizi cimiteriali, nel rispetto delle norme vigenti e di eventuali diritti di terzi, e nel consentire gratuitamente alla Società l'accesso informatico ed integrato alle infrastrutture ed alle banche dati della rete civica per il reperimento delle informazioni utili al perfezionamento dei procedimenti funerari, per la conservazione e gestione della banca dati cimiteriale, nonché per lo sviluppo e l'esercizio, da parte della Società, di prodotti e servizi informatici nel settore funerario rivolti alla cittadinanza, ad enti pubblici ed alle imprese;

(ii) nella collaborazione da parte degli uffici comunali, che sono tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi;

(iii) nell'individuazione di soluzioni logistiche per la collaborazione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

3. Il Comune si riserva la possibilità:

(i) di definire nuovi percorsi cerimoniali interni;

(ii) di incaricare la Società di porre in atto - per motivi di salvaguardia dei valori architettonici, artistici e ambientali - specifiche modalità di sistemazione e gestione delle sepolture, anche relativamente a singoli edifici ed aree cimiteriali, riconoscendo alla Società la facoltà di applicare, previa approvazione, le relative tariffe;

(iii) di concedere sepolture ad esponenti della comunità cittadina, assumendo i relativi costi;

(iv) di disporre altresì la realizzazione, con propri fondi e senza riflessi sugli oneri della Società, di interventi tesi a restituire ai cimiteri la dimensione di spazi sociali a disposizione dell'intera comunità, come ad esempio: la riqualificazione delle aree monumentali storiche, l'erezione o il restauro di monumenti significativi (Mausolei, Cappelle, ecc.), la riqualificazione delle aree verdi interne o esterne alle strutture cimiteriali e quant'altro ritenuto necessario.

ART. 10 - TARIFFE

1. A fronte dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1, la Società ha il diritto di percepire dagli utenti le tariffe previste dall'allegato *sub 1* "Politica tariffaria" al presente contratto di servizio.

2. Dette tariffe sono aggiornate al primo febbraio di ogni anno secondo la variazione dell'indice generale ISTAT dei costi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Ulteriori variazioni potranno essere disposte dal Comune su motivata proposta della Società, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalle vigenti leggi e del principio secondo cui la Società deve essere in condizione di tendere all'equilibrio economico-finanziario in forza della percezione delle tariffe medesime.

4. Gli altri corrispettivi la cui determinazione non compete per disposizioni di carattere generale al Comune o ad altra Autorità, vengono stabilite dalla Società.

ART. 11 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO - STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI MINIMI - CARTA DEI SERVIZI

1. La Società eroga i servizi in oggetto nel rispetto del capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali ed alle carte dei servizi.

2. La Società rispetta gli indirizzi espressi nell'allegato *sub 2* "Finalità e indirizzi di erogazione del servizio" al presente Contratto, concordandone l'attuazione con l'Assessore con delega ai servizi cimiteriali e con gli Uffici Comunali competenti in materia di servizi cimiteriali e di gestione delle partecipazioni

aziendali, nonché gli indirizzi formulati dal Comune ai sensi del presente articolo.	
3. Su proposta non vincolante della Società, il Comune approva per ogni triennio (entro il 30 giugno del primo anno ed entro il 30 settembre di ogni successivo anno precedente la scadenza del triennio) un atto di indirizzo contenente:	
(i) i livelli (standard) minimi di qualità e di diffusione del servizio che la società deve garantire attraverso la struttura impiantistica ed organizzativa disponibile;	
(ii) gli obiettivi di miglioramento di tali standard ottenibili attraverso investimenti e/o interventi di carattere organizzativo e loro graduazione nel tempo;	
(iii) i metodi di rilevazione dei casi di mancato rispetto degli standard medesimi.	
4. Nel rispetto degli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono, annualmente la Società predispone:	
a) un documento di programmazione delle attività di servizio, da trasmettere al Comune entro il 31 ottobre, per il controllo della relativa attuazione;	
b) una carta di qualità del servizio "Carta dei Servizi" da trasmettere al Comune per il controllo della relativa attuazione. Tale Carta dei Servizi deve essere redatta per la prima volta entro il 31 ottobre 2005 e deve essere aggiornata annualmente per adeguarla ai nuovi standard del servizio, nonché alle esigenze dello stesso, anche previa verifica con gli utenti.	
5. Nel rispetto degli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono, la Società predispone annualmente, entro il 31 ottobre:	
a) un piano economico-finanziario con proiezione triennale, elaborato sulla base delle risorse occorrenti, recante l'indicazione delle modalità di reperimento delle predette risorse e corredato da apposite schede di analisi dell'investimento, in termini di redditività e di miglioramento del servizio e/o della funzionalità degli impianti;	
b) un elenco analitico delle opere e degli interventi di manutenzione straordinaria, incremento e/o valorizzazione del patrimonio cimiteriale che la Società reputa necessari per l'espletamento dei servizi pubblici oggetto del presente contratto, ma relativamente ai quali non dispone delle risorse necessarie e reputa opportuno ricorrere al finanziamento da parte del Comune.;	
6. Qualora il Comune approvi l'elenco di cui al comma che precede e conceda il relativo finanziamento, la Società deve:	
(i) trasmettere gli stati di avanzamento dei lavori quanto più tempestivamente possibile, e comunque entro e non oltre venti giorni dalla loro redazione;	
(ii) trasmettere altresì ogni altro atto amministrativo o contabile da cui derivino i	

costi determinati in via definitiva o che debbano dar luogo a pagamento;

(iii) trasmettere infine i certificati di pagamento delle opere finanziate ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).

Il Comune trasferirà alla Società le somme necessarie a coprire i costi di cui ai punti (i) e (ii) in tempo utile per effettuare i relativi pagamenti.

7. La Società è tenuta a fornire il supporto necessario e ad attuare in collaborazione con gli altri Enti interessati, politiche di conservazione e tutela del patrimonio ambientale, storico ed artistico presente nelle strutture cimiteriali.

8. Con cadenza semestrale la Società ragguaglia il Comune sui principali indicatori della gestione in corso.

ART. 12 - CONTROLLO E VIGILANZA

1. Le attività oggetto del presente Contratto vengono eseguite sotto il controllo e la vigilanza del Comune, che esercita tutte le funzioni di regolamentazione previste dalla normativa vigente in materia cimiteriale. Il Comune altresì controlla che la qualità del servizio reso agli utenti sia conforme agli indirizzi espressi nell'allegato sub 2 " Finalità e indirizzi di erogazione del servizio" e che gli stati di avanzamento del processo di certificazione di qualità siano coerenti con il termine previsto dai citati indirizzi.

2. La Direzione Generale, avvalendosi delle strutture dell'Osservatorio e/o del Controllo di gestione e/o del Settore partecipazioni, monitorerà con cadenza trimestrale e attraverso specifici controlli a campione, il livello qualitativo dei servizi e della loro rispondenza ai principi di rispetto della persona espressi nella carta dei servizi.


3. Per le attività di controllo e vigilanza

la Società consente ai competenti funzionari ed Uffici comunali tempestivo accesso a tutta la documentazione in proprio possesso, salve le ipotesi in cui ciò sia impedito dalla normativa vigente o da esigenze di tutela della riservatezza o di diritti di terzi, nonché ad ogni parte dei complessi cimiteriali medesimi. La Società si impegna altresì a fornire documentate e motivate relazioni scritte ai competenti funzionari ed Uffici comunali, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

4. Ai fini della predetta attività di controllo e vigilanza sull'erogazione dei servizi, la Società deve tenere una contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi affidati, articolati per centri di costo. La Società deve inoltre tenere idonee scritture che consentano in ogni momento la evidenziazione

ART. 12 - CONTROLLO E VIGILANZA

3. Per le attività di controllo e vigilanza il Comune può acquisire notizie e informazioni attinenti l'esecuzione del presente contratto, e la Società consente ai competenti funzionari ed Uffici comunali tempestivo accesso a tutta la documentazione in proprio possesso, salve le ipotesi in cui ciò sia impedito dalla normativa vigente o da esigenze di tutela della riservatezza o di diritti di terzi, nonché ad ogni parte dei complessi cimiteriali medesimi. La Società si impegna altresì a fornire documentate e motivate relazioni scritte ai competenti funzionari ed Uffici comunali, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.



dei costi e delle immobilizzazioni realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, nonché l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico.

5. Le funzioni di controllo sui servizi possono essere espletate anche dall'Agenzia per i servizi pubblici Locali, quale organo di supporto del Consiglio Comunale costituito ai sensi dell'art.72 dello Statuto della Città di Torino, che eserciterà le sue funzioni nei modi ritenuti più idonei, salva l'autonomia imprenditoriale della società.

ART. 13 - INADEMPIMENTO - PENALI

1. In caso di inadempimento dei servizi nascenti dal presente contratto, verificati dal Comune ed accertati in contraddittorio con la società, fermo restando l'obbligo di rimozione delle cause e delle conseguenze dell'inadempimento nel più breve tempo possibile, avuto riguardo alla natura dell'inadempimento stesso ed all'interesse all'adempimento tardivo, il Comune può applicare delle penali, sulla base di appositi indicatori tecnici ed economici, che saranno definite entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dirigenziale a discrezione dell'Amministrazione, e varieranno da un minimo di Euro 100,00 (cento) fino ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille).

~~Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente la somma di Euro 100.000,00 (centomila), pari ad un decimo della somma di cui all'art.5, comma 1, lettera a).~~

2. Qualora il Comune di Torino rilevi un inadempimento, provvede senza indugio a notificare contestazione scritta, contenente l'indicazione della violazione e della penale che si intende applicare, alla Società, la quale dispone di trenta giorni per rimuovere la causa dell'inadempimento stesso ovvero per motivare la mancata o tardiva effettuazione, fornendo controdeduzioni scritte. Trascorso tale termine e persistendo l'inadempienza, gli Uffici preposti alla vigilanza provvedono, sulla base di quanto sopra definito, ad applicare la penale, in considerazione della gravità dell'inadempimento, della reiterazione dello stesso e del disagio conseguente all'inadempienza.

3. La mancata adozione e/o il mancato rispetto degli indirizzi, della programmazione e della qualità dei servizi di cui all'articolo 11, costituisce inadempimento del presente contratto di servizio.

4. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo, nel quadro generale dell'esecuzione, avendo riguardo all'interesse pubblico.


5. Le funzioni di controllo e vigilanza sui servizi possono essere espletate anche dall'Agenzia per i servizi pubblici Locali, quale organo di supporto del Consiglio Comunale costituito ai sensi dell'art.72 dello Statuto della Città di Torino, che eserciterà le sue funzioni in conformità ai poteri che lo Statuto della Città e suo proprio le riconoscono salva l'autonomia imprenditoriale della società.

ART. 13 - INADEMPIMENTO - PENALI

1. In caso di inadempimento dei servizi nascenti dal presente contratto, verificati dal Comune ed accertati in contraddittorio con la società, fermo restando l'obbligo di rimozione delle cause e delle conseguenze dell'inadempimento nel più breve tempo possibile, avuto riguardo alla natura dell'inadempimento stesso ed all'interesse all'adempimento tardivo, il Comune può applicare delle penali, sulla base di appositi indicatori tecnici ed economici, che saranno definite entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dirigenziale a discrezione dell'Amministrazione, e varieranno da un minimo di Euro 100,00 (cento) fino ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille).

Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente un decimo della somma di cui all'art.5, comma 1, lettera a).

E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



<p>ART.14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</p> <p>1 Il presente contratto può essere risolto in caso di gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo, nel quadro generale dell'esecuzione, avendo riguardo all'interesse pubblico.</p> <p>2. Il presente contratto è altresì risolto di diritto qualora la Società perda i requisiti previsti dalla legge per l'affidamento diretto dei servizi e/o delle attività di gestione in oggetto, nonché nelle ipotesi in cui venga annullato, revocato o comunque cessi per qualunque ragione l'affidamento alla Società da parte del Comune del servizio.</p>	<p>ART.14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</p> <p>1 Il presente contratto può essere risolto in caso di <u>grave inadempimento</u> rispetto agli impegni assunti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo, nel quadro generale dell'esecuzione, avendo riguardo all'interesse pubblico.</p>
<p>ART.15 - REVOCA DELL'AFFIDAMENTO</p> <p>1. L'affidamento del servizio, o di parte di esso, può essere revocato da parte del Comune, per sopravvenute, gravi e motivate esigenze di pubblico interesse.</p> <p>2.L'affidamento del servizio può essere altresì revocato qualora il Comune eserciti la potestà discrezionale di organizzare diversamente i servizi in oggetto, previa adeguata istruttoria che preveda la valutazione delle osservazioni della Società.</p> <p>3.Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 che precedono, alla Società è riconosciuto un equo indennizzo, pari al valore dei beni (impianti e altre dotazioni patrimoniali o loro porzioni) realizzati dalla medesima e non ancora ammortizzati, secondo la previsione di cui al precedente articolo 3.</p>	<p>ART.15 - REVOCA DELL'AFFIDAMENTO</p> <p>1. L'affidamento del servizio, o di parte di esso, può essere revocato da parte del Comune, per sopravvenute, gravi e motivate esigenze di pubblico interesse <u>o quando circostanze sopravvenute rendano il medesimo affidamento non più idoneo al perseguimento dei fini di utilità generale in modo ottimale sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia.</u></p>
<p>ART.16 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO</p> <p>1: L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.</p> <p>2. La società in tal caso è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.</p> <p>3. Restano a carico della società i costi derivanti dall'interruzione o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.</p> <p>4. Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, deve dare immediata</p>	<p></p>

comunicazione al Comune, precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi.

ART.17 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

ART.17 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. La società si obbliga a redigere l'informativa all'utenza di cui all'art.13 del D.L.vo 196/2003 indicando la possibilità che i dati personali degli utenti siano comunicati all'Ente in funzioni di controllo e ispettive e limitatamente allo svolgimento di tali funzioni.

3. Il Comune si obbliga ad eseguire le attività di ispezione e controllo, previste dal presente contratto, nel pieno rispetto del D.L.vo 196/2003 e delle disposizioni in materia di segreto aziendale e industriale, mantenendo riservati dati e notizie che si riferiscano all'organizzazione dell'impresa o a sistemi di produzione e servizi, e non diffondendo le notizie di cui sia a conoscenza in ragione della sua posizione di socio e che per la loro natura abbiano carattere riservato.

ART. 18 - CONTROVERSIE

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e/o sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta all'Amministrazione per promuovere la composizione in via bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. Il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART.19 - SPESE DELL'ATTO - REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto viene redatto in tre esemplari, di cui una verrà conservata presso il Comune, una presso la Società e l'altra verrà depositata per la registrazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del seguente atto sono a carico della Società

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia nonché alle norme del codice civile.

Torino, lì


Per il Comune di Torino

Per la Società

Torino, lì

Per il Comune di Torino

Per la Società



Allegato 2. Sub 1. POLITICA TARIFFARIA

Il vigente quadro tariffario è determinato dalla deliberazione del Consiglio Comunale 14 aprile 2003, n. mecc. 2003 01929/40, recante "Servizi cimiteriali - aggiornamento e integrazione tariffario" formulato secondo la variazione dell'indice del costo della vita (indice generale dei prezzi al consumo) fino al gennaio 2003.

In relazione ai compiti trasferiti alla Società, restano in capo al Comune gli introiti relativi alle seguenti tariffe:

PRESTAZIONI FUNEBRI E NECROSCOPICHE

TRASPORTO FUNEBRE ORDINARIO CON DESTINAZIONE INUMAZIONE O CREMAZIONE- ADULTI	725,00
TRASPORTO FUNEBRE ORDINARIO CON DESTINAZIONE INUMAZIONE O CREMAZIONE- INFANTI - NATI MORTI - FETI - PARTI ANAT.	400,00
TRASPORTO FUNEBRE ORDINARIO CON DESTINAZIONE INUMAZIONE O CREMAZIONE GRATUITA	0,50
TRASPORTO PLURIMO CONTENITORE PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI	200,00
TRASPORTO SALMA PER RISCONTRO DIAGNOSTICO O AUTOPSIA IN LOCALI DIVERSI DAL CIVICO OBITORIO	400,00
CIVICO OBITORIO - DEPOSITO SALMA PER CONTO DI ALTRI COMUNI (AL GIORNO)	967,00
CIVICO OBITORIO - IMPIEGO DI STRUTT. TECNICHE, ATTREZZATURE E MATERIALI PER AUTOPSIE SVOLTE PER CONTO DI ALTRI COMUNI	100,00
CIVICO OBITORIO - IMPIEGO DI STRUTTURE TECNICHE, ATTREZZATURE E MATERIALI PER ATTIVITÀ PERITALI	110,00
CIVICO OBITORIO - IMPIEGO DI STRUTT. TECNICHE, ATTREZZATURE E MATERIALI PER ATTIVITÀ DI TANATOPRASSI SU RICHIESTA DI PRIVATI	110,00

CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE DI AREE DA DESTINARE A COSTRUZIONE DI EDICOLE, CAPPELLE, CRIPTE, MONUMENTI O ALL'INUMAZIONE

CIMITERO MONUMENTALE - CAMPO PRIMITIVO E PRIME SEI AMPLIAZIONI - PREZZO AL MQ	2.853,00
CIMITERO MONUMENTALE - VII E VIII AMPLIAZIONE - PREZZO AL MQ	2.282,00
CIMITERO PARCO PREZZO AL MQ	2.282,00
CIMITERO DI SASSI PREZZO AL MQ.	2.738,00
CIMITERO DI CAVORETTO PREZZO AL MQ	2.853,00
CIMITERO DELL'ABBADIA PREZZO AL MQ.	2.282,00

DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI IN CONCESSIONI NOVANTANOVENNALI

PER LA REALIZZAZIONE DI EDICOLE	3.867,00
PER LA REALIZZAZIONE DI MONUMENTI	1.934,00
PER LA REALIZZAZIONE DI CRIPTE (PER OGNI LOCULO)	64,00
PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE - SULL'IMPORTO DEI LAVORI	10%

ATTIVITÀ COMUNALI COLLEGATE ALLE OPERAZIONI NON SOGGETTE A GRATUITÀ

SESE PER ISTRUTTORIA E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE	100,00
Spese per il rilascio di Autorizzazione Cimiteriale - CREMAZIONE DI CONTENITORI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI	54,00
Spese per il rilascio di Autorizzazione Cimiteriale - INGRESSO IN SEPOLTURA PRIVATA DI SALME O RESTI MORTALI DI BENEMERITI, CONSENSO RECEPITO AL 26/1/76	1.369,00
Spese per il rilascio di Autorizzazione Cimiteriale - INGRESSO IN SEPOLTURA PRIVATA DI OSSA O CENERI DI BENEMERITI, CONSENSO RECEPITO AL 26/1/76	240,00

Le somme derivanti, ancorché riscosse dalla Società, devono essere riversati al Tesoriere unico una volta al mese entro i primi cinque giorni del mese successivo.

Tutte le altre tariffe di cui al provvedimento citato sono percepite dalla Società, ancorché derivanti dall'operatività di soggetti terzi in forza di contratti o accordi stipulati dal Comune o dalla Società stessa. Per la relativa disciplina di applicazione si fa riferimento a quella contenuta nella deliberazione consiliare consentendo tuttavia alla Società l'adozione di quei provvedimenti applicativi specifici che si rendessero necessari per casistiche non previste.

Le tariffe in questione sono state considerate IVA inclusa allo scopo di non causare aggravio agli utenti dalla trasformazione della forma di gestione, poiché è stato valutato che l'affidamento alla Società non deve determinare un incremento delle tariffe comunali vigenti in quanto è finalizzato a produrre un miglioramento della efficienza dell'impiego delle risorse umane e strumentali necessarie alla erogazione dei servizi.

Le tariffe applicate dalla Società sono aggiornate secondo la variazione dell'indice generale dei prezzi intervenuta nella città di Torino rispetto alla data presa a riferimento nel provvedimento consiliare citato, così come certificata dal Civico ufficio di Statistica.

La Società ha facoltà di stabilire proprie tariffe per attività la cui determinazione non compete per disposizioni di carattere generale al Comune o ad altra Autorità.

Ulteriori variazioni potranno essere disposte dal Comune entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo, su motivata proposta della Società, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalle vigenti leggi e del principio secondo cui la Società deve essere in condizione di tendere all'equilibrio economico-finanziario in forza della percezione delle tariffe medesime.

1. Indirizzi generali per la redazione della Carta dei Servizi

L'Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa in vigore e nella responsabilità di organizzare e gestire i servizi cimiteriali in una efficace corrispondenza ad un servizio di pubblica utilità impegna la Società Cimiteri Torine spa a vigilare per garantire nei cimiteri:

- Il rispetto delle convinzioni religiose e dei riti, nonché dei principi e delle convinzioni culturali ed etiche dei cittadini riguardo agli atti di devozione, di pietà e di memoria verso i defunti, e delle volontà personali, espresse in vita, di disposizione delle esequie e della sepoltura
- L'accesso facilitato degli anziani e dei disabili
- Il potenziamento dei servizi di vigilanza interna, per offrire ai visitatori un maggiore senso di sicurezza e di accompagnamento nei momenti di solitudine
- L'informazione comprensibile su ciascun servizio offerto e sulle tariffe relative
- La presa in cura delle esigenze dei cittadini con procedure amministrative semplificate e concordate dove è possibile con i richiedenti.
- L'ascolto attento delle segnalazioni e dei reclami da parte di personale competente e capace di fornire informazioni e risposte ai problemi
- La tutela della riservatezza per quanti richiedano assistere alle operazioni e l'accompagnamento da parte di personale specializzato.

Il Comune di Torino e la Società Cimiteri Torine spa si impegnano congiuntamente affinché nei Servizi funebri, cimiteriali e di cremazione siano rispettati i seguenti principi


- Rapporto etico e professionale tra l'operatore funerario e la famiglia del defunto
- Tutela del diritto del cittadino di scegliere liberamente l'impresario di pompe funebri e di decidere tra sepoltura o cremazione
- Tutela del diritto del cittadino di essere informato preventivamente del costo totale del funerale, della sepoltura, della cremazione e di ogni servizio offerto
- Completa riservatezza assicurata in ogni momento del servizio, fatta salva la trasmissione di dati richiesti da leggi e regolamenti
- Impegno all'onestà commerciale e all'integrità morale nell'effettuazione dei compiti affidati
- Garanzia costante di livelli di formazione e professionalità del personale adeguati ai servizi richiesti dai cittadini
- Cura nel migliorare continuamente dell'offerta di servizi
- Pubblicità obiettiva, onesta e non invadente
- Rigorosa osservanza di leggi e regolamenti

Il Comune di Torino si impegna a emanare e la Società Cimiteri Torine, nell'ambito delle sue competenze, a far rispettare le seguenti regole a tutti i cittadini, a garanzia della tutela dell'ordine e del decoro dei cimiteri

- Tenere un contegno adatto al carattere del luogo e a non arrecare danno alle sepolture
- Non disturbare gli altri visitatori e a non fare loro offerta di servizi sia direttamente, sia tramite scritte pubblicitarie invasive o fuorvianti
- Non assistere alle operazioni cimiteriali di defunti estranei alla propria famiglia, salvo assenso da parte dei parenti del defunto
- Curare nel tempo le sepolture dei propri defunti in modo che esse mantengano un aspetto decoroso, non siano causa di disturbo per le sepolture vicine e non intralcino i passaggi
- Rispettare il decoro e la pulizia delle parti comuni dei cimiteri: aiuole, tappeti verdi, giardini, edifici di sepoltura e strade.
- I familiari dei defunti inumati e comunque, gli interessati alle sepolture, sono invitati comunicare agli uffici il loro indirizzo per l'invio di avvisi sullo stato di cura della tomba e sulla sua scadenza

Il Comune di Torino adotta le misure opportune per favorire la realizzazione di questa Carta e la Società si impegna alla emanazione di una Carta dei servizi cimiteriali entro il 31 ottobre 2005.

Il Comune di Torino si impegna a vigilare che i soggetti che operano per suo conto si uniformino a criteri di qualità e si sottopongano alla relativa certificazione entro e non oltre il 31 dicembre 2007.



2. Indirizzi operativi di funzionamento e indicazioni riguardo ai miglioramenti attesi

La missione aziendale della società ~~costituenda Cimiteri Torino S.p.A~~ (d'ora in poi Società) viene individuata nell'assicurare i servizi cimiteriali nel territorio torinese secondo logiche di efficienza d'impresa e di economicità complessiva per la collettività, avendo costantemente presente la particolare situazione di disagio che investe cittadini e famiglie quando sono destinatari dei servizi cimiteriali.

Da una missione così concepita discendono "strategie" che concorrono a definire le linee guida del miglioramento atteso:

1. dell'efficacia ed efficienza dell'operare, in modo particolare per quanto attiene all'ambito cimiteriale;
2. della qualità del servizio, intesa sia come risposta adeguata alle esigenze della collettività, sia come filosofia di gestione imprenditoriale, improntata ai concetti di miglioramento continuo dei processi decisionali, gestionali ed operativi;
3. della gestione dei servizi primari in modo controllato per venire incontro alle necessità di cittadini e famiglie in modo coerente con la particolare situazione emotiva in cui vengono a trovarsi.

Le politiche aziendali della Società dovranno perciò fare riferimento a:

• qualità del servizio	• presenza sul territorio
• risposta alla cittadinanza	• contenimento dei costi
• manutenzione del patrimonio	• informatizzazione delle procedure

La trasformazione della forma di gestione deve quindi diventare l'occasione per modificare il grado di intervento diretto del Comune nel settore cimiteriale e per intervenire significativamente sul livello qualitativo del servizio.

Si tratta di un impegno che si struttura su cinque livelli:

- A) MANTENIMENTO DELLE FINALITÀ SOCIALI DELLE ATTIVITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO CIMITERIALE;
- B) GESTIONE DEI MANUFATTI DESTINATI A SEPOLTURE;
- C) STRATEGIE GENERALI;
- D) EFFICACIA DELLE POLITICHE CIMITERIALI;
- E) EFFICIENZA DEL SISTEMA FUNERARIO CITTADINO.

A) FINALITÀ SOCIALI DELLE ATTIVITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO CIMITERIALE

Fini generali delle attività cimiteriali sono la salvaguardia della salute e della igiene pubblica in occasione del decesso di persone e la tutela del diritto delle famiglie colpite da un lutto al cordoglio e alla pratica di atti di pietà e di memoria. La Società, in quanto soggetto esercente le attività cimiteriali:

- è chiamata a svolgere i propri compiti secondo criteri di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione e informazione degli utenti, efficienza ed efficacia, con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso e rispettando le convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie;
- è tenuta ad assicurare, nell'osservanza della normativa vigente, la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
- attua modalità operative tali da armonizzare le aspettative cerimoniali con le esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.

B) GESTIONE DEI MANUFATTI DESTINATI A SEPOLTURE

Per quanto riguarda l'impiego delle aree e dei manufatti destinati a sepoltura, la Società informa la sua azione a criteri che:

- nel caso di sepolture assegnate gratuitamente, seguano principi formali di uniformità e di uguaglianza che testimonino il valore dell'intervento pubblico e di rispetto per ogni defunto;
- nel caso di sepolture a pagamento, tutelino il diritto di personalizzazione della sepoltura senza provocare deterioramento alla percezione complessiva dei siti a causa della diversità degli stili e delle dimensioni dei manufatti funebri.

C) STRATEGIE GENERALI

La particolare delicatezza dei servizi assolti ed il carattere pubblico della compagine societaria impongono alla Società l'elaborazione di strategie aziendali responsabili, che tengano conto della necessità di armonizzare le attività, i comportamenti, la propria organizzazione con l'azione degli altri Enti e soggetti che operano nel settore dei servizi funerari.

In particolare la Società è tenuta ad assicurare la collaborazione con il Comune, titolare delle funzioni autorizzative, e con i soggetti economici che gestiscono le attività in regime di concorrenza, facendo osservare, per quanto di competenza, e osservando criteri di assoluta trasparenza dei comportamenti gestionali e le regole che presiedono la concorrenza ed il mercato.

A questi fini il Comune consente alla Società l'accesso alle proprie banche dati, sulla base di protocolli che garantiscano il rispetto della privacy.

La Società provvede inoltre alla costituzione di modelli aziendali che facilitino l'eventuale partecipazione del Comune di Torino a un consorzio di funzioni ex art.31 del TU 267/2000 con altri comuni disponibili, per svolgere funzioni autorizzatorie, di indirizzo e controllo.

D) EFFICACIA DELLE POLITICHE CIMITERIALI

La Società informa la propria azione per la risoluzione dei seguenti nuclei problematici afferenti le attività cimiteriali:

- Gestione dell'accoglienza,

Da assicurare attraverso una riorganizzazione dei fattori operativi e infrastrutturali (pianificazione degli orari di arrivo al cimitero, coordinamento delle risorse di personale e macchine, discontinuità modulata nell'occupazione spaziale dei campi e dei complessi loculi) che consenta alla microcomunità che accompagna il defunto (famiglia, reticoli parentali-amicali e associazioni) di poter esercitare, se lo desidera, quei riti e quegli atti devozionali e di commemorazione necessari a dare all'operazione cimiteriale il carattere di reale commiato svolto in spazi e tempi adeguati.

- Fruibilità dei siti.

In via generale, l'area cimiteriale dovrà essere liberamente fruibile con più mezzi: a piedi, in bicicletta, in automobile e, in futuro, anche dai mezzi pubblici.

Vanno migliorati e, se necessario, aumentati di numero gli elementi di arredo interno: panchine, accessi per l'acqua, contenitori di rifiuti e vanno verificati periodicamente, assieme allo stato d'uso, il loro posizionamento a seconda dell'utilizzo dei campi.

La sepoltura, specie quella ad inumazione, deve essere agibile nel più breve arco di tempo dal seppellimento per evitare ai visitatori il disagio della vista di un sito precario.

- Sicurezza dei visitatori e delle sepolture.

La Società è tenuta:

- all'adozione di misure organizzative e alla realizzazione di infrastrutture ed impianti finalizzati alla salvaguardia della sicurezza personale dei visitatori, in via prioritaria, oltre che delle opere e dei manufatti cimiteriali;
- alla predisposizione di protocolli operativi per l'immediata segnalazione alle forze dell'ordine e alle autorità preposte di eventuali reati o di comportamenti sospetti;

Il personale della Società è tenuto a prestare collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale che il Comune si impegna a distaccare, in numero adeguato, in presidi appositamente costituiti presso i cimiteri Monumentale e Parco.

- Supporti motivazionali alle scelte collettive.

La gestione dei manufatti cimiteriali e l'esercizio delle attività affidate dovranno puntare alla valorizzazione dei distinti interessi stratificati nella cittadinanza ed al conseguimento di un consenso alle scelte della società da parte della comunità.

Tanto la progettazione, quanto l'esercizio delle attività affidate devono essere in grado di fornire risposte adeguate ai fenomeni sociali di differenziazione degli status e alle aspettative di mobilità sociale.

Si dovrà quindi mantenere una gamma sufficientemente ampia di opportunità all'interno delle tradizionali scelte di sepoltura, ricorrendo eventualmente a concorsi di idee sulle sistemazioni esterne, per mettere a disposizione della collettività proposte differenziate e garantite tecnicamente.

Accanto a ciò, la Società è chiamata ad individuare nuove forme di accudimento dei defunti a cui associare - anche attraverso idonee iniziative di comunicazione - nuovi e più qualificanti supporti motivazionali.

• **Incentivo alle dinamiche dello scambio comunicativo.**

La gestione delle aree e dei manufatti cimiteriali non deve costituire ostacolo alle possibilità di espressione simbolica da parte delle famiglie.

Nella rappresentazione del lutto e del cordoglio va incentivato l'uso di prodotti non seriali.

Considerato inoltre che le tombe sono luoghi dove si esplica socialmente uno scambio comunicativo sociale e tra i cittadini e i defunti, la Società è tenuta:

- a valorizzare la diversità delle culture funerarie evitando, tuttavia, l'insorgere di fenomeni di perdita di coerenza e di significatività dei codici espressivi e simbolici nella sistemazione delle sepolture;
- a monitorare costantemente i cambiamenti del gusto e della sensibilità mediante campionamenti di opinione validati, analisi di *desk*, ricerche motivazionali o quant'altro ritenuto necessario, articolando adeguatamente la propria offerta di servizi e forniture.
- **Certezza dell'integrità del ricordo.**

Assieme all'Amministrazione comunale, la Società deve fare proprio la funzione di garanzia il compito di essere garante della continuità della memoria, tanto delle collettività, quanto delle famiglie. Pertanto, l'offerta di servizi deve incoraggiare il mantenimento di lungo periodo delle sepolture, come supporti percettivi dell'affetto e della devozione verso i defunti.

Al tempo stesso, in sede di pianificazione delle sepolture e dei servizi, vanno contemplate tanto la possibilità del rinnovo della sepoltura, quanto quella dell'avvicinamento dei defunti appartenenti alla stessa famiglia.

Inoltre occorre affiancare all'ossario comune altri dispositivi (materiali o virtuali) che consentano ai visitatori di conservare il ricordo dei defunti.

• **Visibilità delle scelte gestionali**

I visitatori dei cimiteri devono essere adeguatamente informati circa l'esecuzione delle attività tecnico-manutentive.

La Società è quindi tenuta a pubblicizzare in anticipo nei siti cimiteriali le priorità e i tempi delle realizzazioni.

• **Centralità del Comune.**

Il Comune, nel mantenere presso di sé la funzione di depositario di codici simbolici solenni del cimitero cimiteri, si riserva la possibilità:

- di definire nuovi percorsi cerimoniali interni;
- di incaricare la Società di porre in atto - per motivi di salvaguardia dei valori architettonici, artistici e ambientali - specifiche modalità di sistemazione e gestione delle sepolture, anche relativamente a singoli edifici ed aree cimiteriali;
- di concedere sepolture ad esponenti della comunità cittadina;
- di disporre la realizzazione, con propri fondi e senza riflessi sugli oneri che la Società dovrà sostenere, di interventi tesi a restituire ai cimiteri la dimensione di spazi sociali a disposizione dell'intera comunità, come ad esempio: la riqualificazione delle aree monumentali storiche, l'erezione o il restauro di monumenti significativi (Mausolei, Cappelle, ecc.), la riqualificazione delle aree verdi interne o esterne alle strutture cimiteriali e quant'altro ritenuto necessario.

La Società è comunque tenuta a fornire il supporto necessario e ad attuare in collaborazione gli altri Enti interessati, politiche di conservazione e tutela del patrimonio ambientale, storico ed artistico presente nelle strutture cimiteriali.


• **Politiche sociali.**

Il Comune si riserva di definire i vincoli sociali dell'attività funeraria, ne determina i casi di servizio gratuito per il cittadino e fissa i criteri di erogazione esprimendo congiuntamente l'ammontare degli oneri relativi da riconoscere alla Società.

• **Calamità naturali.**

La Società è tenuta collaborare con le strutture della Protezione civile in occasione di eventi calamitosi, di incidenti o altra evenienza.

Il Comune si impegna alla remunerazione dei costi aggiuntivi sostenuti dalla Società.



E) EFFICIENZA NELL'IMPIEGO DELLE RISORSE

Il Comune e la Società promuovono l'integrazione informatica tra le proprie strutture, quelle di altri enti, organismi ed imprese. A questo proposito, il Comune cede gratuitamente alla Società il software di gestione dei servizi funerari denominato "Stige", attualmente in uso dalla Direzione servizi cimiteriali, nel rispetto delle norme vigenti e di eventuali diritti di terzi, e consente gratuitamente alla Società l'accesso informatico ed integrato alle infrastrutture ed alle banche dati della rete civica per il reperimento delle informazioni utili al perfezionamento dei procedimenti funerari, per la conservazione e gestione della banca dati cimiteriale, nonché per lo sviluppo e l'esercizio, da parte della Società, di prodotti e servizi informatici nel settore funerario rivolti alla cittadinanza, ad enti pubblici ed alle imprese.

Per quanto riguarda la gestione delle aree cimiteriali, alla Società sono affidati i compiti di programmazione delle necessità di aree e sepolture a breve, medio e lungo termine.


ooo000ooo

Per quanto più oltre non previsto la Società opera facendo riferimento alla normativa statale e degli enti locali applicabile in materia. X

¹ Sono barrate le parti da cancellare

² In grassetto sottolineato sono evidenziate le modificazioni da apportare al testo di contratto di servizio

La presente copia è conforme al documento
originale allegato alla deliberazione
Consiglio Comunale 13/04/05 n. 56
Torino, 17 MAG. 2005



C
S
H

C
V.

ci

se
re:

ad

COPIA CONFORME

ALL' ORIGINALE ALLEGATO "B" /

CITTÀ DI TORINO

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

IL DIRIGENTE
(Dr. Renzo MORA)

2005 32 177 /064

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 466

approvata il 5 OTT. 2005

Oggetto: CONCESSIONE D'USO DI BENI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE: RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELLA PARTE FISSA DEL CANONE DI CONCESSIONE D'USO RELATIVO ALL'ANNO 2006 PER EURO 1.045.00,00 A CARICO DI AFC TORINO S.p.A. DEBITORE AFC TORINO S.p.A.

Il Dirigente di Settore:

Premesso che:

In data 19 aprile 2005 con deliberazione C.C. n. mecc. 2004 09386/040 è stata approvata la riorganizzazione del servizio funerario comunale, con il passaggio dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali e strumentali, dalla gestione in economia alla gestione così detta "in house" a favore della società a capitale interamente posseduto dalla Città di Torino, "AFC Torino S.p.A", ai sensi dell'art. 113 del testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..


In particolare, con la suddetta delibera è stata affidata alla predetta società a tempo indeterminato, e cioè fino alla scelta di una eventuale diversa forma organizzativa, la gestione del servizio pubblico locale cimiteriale.

Ai fini dell'espletamento di detto servizio pubblico la Città ha concesso in uso alla società i complessi cimiteriali e tutti i beni immobili, mobili e impianti strumentali e necessari allo svolgimento dei servizi e delle attività di gestione oggetto dell'affidamento, secondo lo schema di "Contratto di servizio" allegato alla delibera.

Ai sensi dell'art. 5 del suddetto contratto, AFC TORINO S.p.A., quale corrispettivo della concessione in uso dei predetti beni, deve versare al Comune un canone annuale, di entità variabile, formato anno per anno dalle seguenti componenti:

- una somma fissa annuale pari ad Euro 1.045.000,00, per l'utilizzo dei complessi cimiteriali, esclusi i beni di cui alle successive lettere b), c) e d);
- una somma variabile annuale, determinata con riguardo al costo dei manufatti per sepolture che, all'atto della costituzione della Società, sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione da parte del Comune, ma non sono ancora stati utilizzati.

Tale somma viene determinata anno per anno sulla base dei costi sostenuti dal Comune fino ad esaurimento degli interventi in corso di realizzazione, come da relative fatture, ed è dovuta in



COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

/064

2

IL DIRIGENTE
(Dr. ~~Renzo~~ MORA)

ogni caso, a prescindere dall'utilizzo che la Società faccia dei manufatti in oggetto.

Le parti convengono che il pagamento di detta somma sia dilazionato in ragione della sub-concessione a terzi da parte della Società dei manufatti in oggetto, restando inteso che:

- la Società corrisponde al Comune gli interessi annuali sul debito residuo, nella misura pari al tasso variabile applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti, due giorni lavorativi antecedenti la data del 31 dicembre, maggiorato dello 0,1%;

- in ogni caso il debito residuo deve essere integralmente pagato entro e non oltre il 31.12.2020.

Nel determinare i costi di realizzazione dei manufatti per sepolture, il Comune si attiene ai seguenti criteri:

- per i manufatti per sepolture realizzati successivamente al 1 gennaio 1994 e per quelli in corso di realizzazione: ripartendo unitariamente il costo sostenuto dal Comune per la realizzazione del relativo fabbricato oppure, in difetto, facendo riferimento al costo sostenuto per manufatti di analoga tipologia;

- per i manufatti per sepolture realizzati anteriormente al 1 gennaio 1994: Euro 200,00 per ogni loculo ed Euro 50,00 per ogni celletta;

- per i manufatti per sepolture realizzati nelle ampliamenti storiche del Cimitero Monumentale (dalla Prima alla Sesta) o che necessitino comunque di interventi di riqualificazione o recupero: Euro 100,00 per ogni loculo.

c) una somma variabile annuale, determinata con riguardo a manufatti per sepolture che nell'anno di riferimento costituiscano oggetto di scadenza o di retrocessione anticipate e divengano utilizzabili dalla Società.

Detta somma viene calcolata, dedotte le quote di ammortamento computate sugli anni di durata della originaria concessione comunale, secondo i seguenti criteri:

- per i manufatti per sepolture realizzati successivamente al 1 gennaio 1994 e per quelli in corso di realizzazione: ripartendo unitariamente il costo sostenuto dal Comune per la realizzazione del relativo fabbricato, oppure in difetto, facendo riferimento al costo sostenuto per manufatti di analoga tipologia;

- per i manufatti per sepolture realizzati anteriormente al 1 gennaio 1994: Euro 200,00 per ogni loculo ed Euro 50,00 per ogni celletta;

- per i manufatti per sepolture realizzati nelle ampliamenti storiche del cimitero Monumentale (dalla Prima alla Sesta) o che necessitino comunque di interventi di riqualificazione o recupero: Euro 100,00 per ogni loculo.

In ogni caso l'importo dovuto non potrà essere inferiore a 100,00 Euro per loculo e 25,00 Euro per celletta.

d) una somma variabile annuale, pari al tasso annuale Euribor a 6 mesi (Act 360) rilevabile alla pagina Euribor 01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate due giorni lavorativi antecedenti la data del 31 dicembre, maggiorato dello 0,75%, applicato agli importi eventualmente spesi dalla Società per interventi di manutenzione straordinaria.

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALEIL DIRIGENTE
(Dr. Renzo MORA)

incremento o valorizzazione dei complessi cimiteriali.

Da un punto di vista fiscale, tale canone non è soggetto a I.V.A. poiché l'attività di gestione del servizio cimiteriale, affidata in house ai sensi dell'art. 113 del testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. all'AFC TORINO S.p.A., socio unico il Comune di Torino, rientra fra le attività istituzionali del Comune stesso.

Detto trasferimento (attraverso lo strumento amministrativo della concessione d'uso) del diritto d'uso su tutti i beni mobili ed immobili, demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili, afferenti i complessi cimiteriali siti nel territorio del Comune, nonché gli uffici del Comune adibiti al servizio al momento della stipulazione del contratto a favore della società pubblica, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 118 del Testo Unico degli Enti Locali, concretizzandosi in un trasferimento di beni effettuato da parte del Comune a favore di una propria società a totale partecipazione pubblica, e pertanto è esente da ogni imposta di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

Quanto ai termini, essendo in corso attualmente un affidamento temporaneo alla stessa AFC Torino S.p.A. dal 1/7/2005 al 31/12/2005, in virtù della deliberazione di Giunta Comunale del 28 giugno 2005 (mecc. n. 2005 05115/040) e delle successive determinazioni dirigenziali n° mecc 2005 05221/040 e n° mecc. 2005 07664/040, il conferimento della titolarità del servizio alla società avrà decorrenza dal 1° gennaio 2006.

Ad oggi pertanto è necessario procedere all'accertamento del canone di cui all'art. 5 lettera a) del Contratto di Servizio e precisamente all'accertamento della parte fissa pari a euro 1.045.000,00 relativa all'anno 2006, rinviando a successive determinazioni, sulla base di idonea documentazione, l'accertamento della parte variabile.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Visto l'art. 65 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 29 del Regolamento di contabilità;

Nell'ambito delle Risorse Finanziarie assegnate;

DETERMINA

di autorizzare la modifica del comma 1 dell'art. 2 dello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 56 in data 19 aprile 2005 (mecc. n. 2004 09386/040), stabilendo che il servizio abbia decorrenza dal 1° gennaio 2006;

di approvare l'accertamento a carico di A.F.C. TORINO S.P.A. Via Boucheron, 14 - 10122

/064

4

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

12 OTT. 2005 IL DIRIGENTE
(Dr. Renzo MORA)

Torino - P.I. 07019070015 , per l'importo di Euro 1.045.000,00 quale parte fissa del canone per la gestione del servizio cimiteriale relativo all'anno 2006 con imputazione al cod. risorsa 3010030 del Bilancio 2006 , capitolo capitolo 18500 art. 3 "Canone di concessione"; di demandare a successive determinazioni dirigenziali l'accertamento della parte variabile del canone relativo all'anno 2006.

IL DIRIGENTE DI
SETTORE

Dott. Renzo MORA

[Handwritten signature]

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

IL DIRIGENTE
(Dr. Renzo MORA)

/064

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico

639

approvata il

2 DIC. 2005

DETERMINAZIONE: MODIFICAZIONE DI CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA AL CONTRATTO TRA IL COMUNE DI TORINO E LA AFC TORINO S.p.A. PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PER LA GESTIONE DEI RELATIVI BENI. CONCESSIONE IN USO DEI CIMITERI. (MECC. N. 2004 09386/040)

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 19 aprile 2005 (mecc. n. 2004 09386/040) con la quale si provvedeva ad approvare il contratto tra il Comune di Torino e la Società AFC Torino S.p.A. per l'erogazione dei servizi cimiteriali e per la gestione dei relativi beni, concessione in uso dei cimiteri;


Visto che l'art.11, rubricato "Attività di programmazione e indirizzo - standard qualitativi e quantitativi minimi - carta dei servizi", al comma 4 lett. b) recita quanto di seguito riportato:

"b) una carta di qualità del servizio "Carta dei Servizi" da trasmettere al Comune per il controllo della relativa attuazione. Tale Carta dei Servizi deve essere redatta per la prima volta entro il 31 ottobre 2005 e deve essere aggiornata annualmente per adeguarla ai nuovi standard del servizio, nonché alle esigenze dello stesso, anche previa verifica con gli utenti.";

Considerato che nelle more del periodo necessario alla formalizzazione del Contratto di Servizio, AFC Torino S.p.A. è titolare di un affidamento temporaneo dal 1/7/2005 al 31/12/2005, in virtù della deliberazione di Giunta Comunale del 28 giugno 2005 (mecc. n. 2005 05115/040) e delle successive determinazioni dirigenziali n. mecc. 2005 05221/040 e n. mecc. 2005 07664/040, il conferimento della titolarità del servizio alla società avrà decorrenza dal 1° gennaio 2006;

Preso atto che alla luce di tale affidamento temporaneo la clausola contrattuale di cui sopra risulta superata;

Ravvisata la necessità e l'opportunità che la clausola summenzionata sia adeguata all'attuale situazione si ritiene di sostituire il termine "31 ottobre 2005" previsto all'art. 11 comma 4 lett. b) con "31 ottobre 2006";



Preso atto che la suddetta modificazione non comporta novazione del contratto, stante il disposto dell' art. 1231 del Codice Civile e sussistendo tale potere di modificazione di termini contrattuali con atto dirigenziale, in quanto consentito ai sensi dell'art. 55, comma 6 del Nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, che conferisce in capo ai Dirigenti che stipulano il contratto, nonché all'ufficiale rogante, la possibilità di apportare ai contratti quelle modificazioni di carattere formale necessarie per l'adeguamento a norme di legge od opportune per una migliore redazione dell'atto;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 55, comma 6 del Nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 1231 C.C., nonché dell'art. 55, comma 6 del Nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, la modificazione all'art. 11, comma 4 lett. b) del contratto tra il Comune di Torino e la Società AFC Torino S.p.A. per l'erogazione dei servizi cimiteriali e per la gestione dei relativi beni, nonché per la concessione in uso dei cimiteri, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 aprile 2005 (mecc. n. 2004/09386/040);

2) di sostituire il termine "31 ottobre 2005" con il termine "31 ottobre 2006";

3) di dare atto che conseguentemente l'art. 11, rubricato "Attività di programmazione e indirizzo - standard qualitativi e quantitativi minimi - carta dei servizi", al comma 4 lett. b) nella nuova formulazione risulta essere:

"b) una carta di qualità del servizio "Carta dei Servizi" da trasmettere al Comune per il controllo della relativa attuazione. Tale Carta dei Servizi deve essere redatta per la prima volta entro il 31 ottobre 2006 e deve essere aggiornata annualmente per adeguarla ai nuovi standard del servizio, nonché alle esigenze dello stesso, anche previa verifica con gli utenti.";

4) di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio del Settore Pianificazione e controllo Partecipazioni Aziendali.

GDC/gdc

Il Dirigente
Dott. Renzo MORA

IL DIRIGENTE
(Dott. Renzo MORA)

57 DIC 2005

